

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

90.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1943-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):			
Conversione in legge con emendamenti del Regio decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, concernente nuove disposizioni in materia di maggiori utili relativi allo stato di guerra. (<i>Modificato dal Senato</i>) (2136-B)	2038	Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1353, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43 (2251)	2041
PESENTI ANTONIO, <i>Relatore</i> .		Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1942-XXI, n. 1404, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43 (2252)	2041
Regolazione e revisione dei prezzi delle forniture, delle opere e delle costruzioni concernenti le amministrazioni militari, i servizi speciali creati per la guerra e per ogni altro ente o servizio dello Stato chiamato a disimpegnare compiti e funzioni connessi con lo svolgimento della guerra. (<i>Modificato dal Senato</i>) (2195-B)	2039	BRUNI GIUSEPPE, <i>Relatore</i> .	
PALERMO, <i>Segretario</i> . (<i>Lettura della relazione del Relatore Sivich</i>).		Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1942-XX, n. 1230, recante l'istituzione del monopolio di produzione e di vendita dello zucchero saccarinato (2241)	2041
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio 1942-43 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (<i>Modificato dal Senato</i>) (2220-B)	2040	FABBRICI, <i>Relatore</i> .	
PALERMO, <i>Segretario</i> . (<i>Lettura della relazione del Relatore Cerutti</i>).		Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1942-XX, n. 1396, concernente concessione di un premio per il Ventennale al personale di ruolo coniugato, oppure vedovo con prole minorenni, in servizio al 28 ottobre 1942-XX, nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo (2258)	2042
Costituzione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie. (<i>Modificato dal Senato</i>) (2227-B)	2040	PALADINO PASQUALE, <i>Relatore</i> .	
BRIZI, <i>Relatore</i> .		Convalidazione dei Regi decreti 3 luglio 1942-XX, n. 823; 24 luglio 1942-XX, n. 881; 24 agosto 1942-XX, n. 1138; 18 settembre 1942-XX, n. 1139; 26 settembre 1942-XX, n. 1170 e 18 ottobre 1942-XX, n. 1293, relativi a prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43 (2243)	2042
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1942-XX, n. 1163, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43 (2240)	2041	PALERMO, <i>Segretario</i> . (<i>Lettura della relazione del Relatore Cerutti</i>).	

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Pag.</i>
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1942-XXI, n. 1343, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43, per esigenze dipendenti dalla guerra (2248)	2042
PALERMO, <i>Segretario</i> . (<i>Lettura della relazione del Relatore Cerutti</i>).	
Riconoscimento della qualità di famiglia numerosa alle famiglie con sei figli quando il padre sia caduto in guerra. (<i>Approvato dal Senato</i>) (2250)	2043
SELLANI, <i>Relatore</i> .	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1942-XXI, n. 1418, concernente la determinazione delle aliquote delle imposte e delle sovrimeposte inerenti al reddito dei terreni in dipendenza della revisione generale degli estimi eseguita ai sensi del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e norme di coordinamento (<i>Approvato con modificazioni</i>) (2259)	2044
BORGHESE, <i>Relatore</i> — CAPRI CRUCIANI, MAZZINI, RICCHIONI, THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i> , CALZA BINI, LANDI, <i>Presidente</i> .	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1942-XXI, n. 1477, che contiene facilitazioni per il pagamento degli assegni ai pensionati che cambiano residenza (2260)	2052
ROMANO RUGGERO, <i>Relatore</i> .	
Disegni di legge (<i>Rinvio</i>):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1942-XXI, n. 1398, concernente modificazioni al testo unico 9 marzo 1942-XX, n. 357, per la negoziazione dei titoli azionari non quotati in borsa (2249)	2043
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1942 XXI, n. 1316, contenente disposizioni per la disciplina del mercato dei titoli azionari (2253)	2043

La riunione comincia alle 11.35.

(*E presente il Ministro delle finanze, Thaon di Revel*).

PRESIDENTE comunica che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali Arcidiacono e Mezzetti; sono in congedo i Consiglieri nazionali Armenise, Baccarini, Bibolini, Bolzon, Bruchi, Cerutti, Da Empoli,

D'Havet, Frignani, Lantini, La Rocca, Masetti e Suvich.

Constata che la Commissione è in numero legale.

PALERMO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge con emendamenti del Regio decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, concernente nuove disposizioni in materia di maggiori utili relativi allo stato di guerra. (*Modificato dal Senato*). (2136-B)

PESENTI ANTONIO, *Relatore*. La Commissione di finanza del Senato del Regno ha approvato i numerosi ed importanti emendamenti introdotti dalla Camera, di intesa col Ministro delle finanze, al Regio decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, concernente nuove disposizioni in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.

Sono state apportate due precisazioni puramente letterali, una all'articolo 1 e l'altra all'articolo 10; notevole è invece la modificazione deliberata dal Senato all'articolo 11, relativa alle controversie per la applicazione dello straordinario tributo.

Ricorda che nella riunione del 9 novembre 1942-XXI, nel segnalare a questa Commissione la proposta di emendamento tendente ad affidare alla Commissione centrale delle Imposte dirette la definizione in grado di appello del merito delle controversie alle quali dà causa l'applicazione dell'imposta straordinaria, dopo aver rilevato la opportunità della proposta, per la maggior garanzia che offre, sia per l'Amministrazione che per i contribuenti, tale organo giurisdizionale e per l'unità di indirizzo e di criteri, che conseguirà dallo accertamento del contenzioso anche di merito presso la Commissione stessa, soggiungeva: « Ai fini sopraindicati sarebbe desiderabile che tutto il contenzioso in parola potesse essere portato al giudizio della Commissione centrale ».

Osservava che se, per non aggravare eccessivamente il compito della ripetuta Commissione, si era ritenuto di limitarne la cognizione in grado di appello ai casi nei quali il maggior utile da assoggettare all'imposta straordinaria superasse l'ammontare del reddito ordinario, « non poteva tuttavia tacersi la preoccupazione che questa limitazione riducesse sensibilmente i vantaggi della proposta riforma lasciando fuori le contestazioni, anche

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

per un relevantissimo ammontare economico, che si agitano tra contribuente e finanza, quando il reddito accertato sia bensì di elevato importo, ma non superi il doppio del reddito ordinario della stessa azienda».

È motivo di soddisfazione constatare che il voto, come sopra espresso, è stato accolto modificando l'emendamento — come si è fatto dalla Commissione di finanza del Senato, con l'adesione del Ministro — nel senso di stabilire che la cognizione di tutte le controversie alle quali darà luogo l'applicazione della legge, sia in ordine allo accertamento del reddito complessivo che, quando necessario, del reddito ordinario, al fine di determinare i maggiori utili relativi allo stato di guerra e la imposta straordinaria gravante sugli stessi, resti deferita in primo grado alla Commissione provinciale e in appello (con competenza piena — in diritto e in fatto —) alla Commissione centrale delle Imposte, autorizzando il Ministro a costituire, per l'applicazione di questa disposizione, una o più sezioni speciali presso la detta Commissione centrale.

In tal modo l'emendamento raggiunge pienamente il suo scopo, si elimina un motivo di incertezze, quali quelle che sarebbero derivate dalla separazione delle competenze, e si garantisce che la applicazione dell'imposta sarà fatta con quella sapienza e con quel senso di comprensione e di equilibrio che sono nelle tradizioni del Supremo Collegio della giurisdizione speciale tributaria.

Propone pertanto l'approvazione delle modificazioni apportate al disegno di legge dalla Commissione di finanza del Senato del Regno.

PRESIDENTE pone in discussione gli emendamenti apportati dal Senato.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge nel nuovo testo. (Vedi *Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Regolazione e revisione dei prezzi delle forniture, delle opere e delle costruzioni concernenti le amministrazioni militari, i servizi speciali creati per la guerra e per ogni altro ente o servizio dello Stato chiamato a disimpegnare compiti e funzioni connessi con lo svolgimento della guerra. (Modificato dal Senato). (2195-B)

PALERMO, *Segretario*, in assenza del Relatore Suvich, legge la relazione da questi inviata:

Il testo del disegno di legge, approvato dalla Camera, ha dato luogo al Senato ad una esauriente e profonda discussione e ad

un'acuta disamina dei vari aspetti delle sue disposizioni.

Hanno formato soprattutto tema di discussione la costituzione e le funzioni del Collegio arbitrale, previste all'articolo 2.

A proposito di tale Collegio arbitrale, è stato portato l'unico emendamento di carattere sostanziale, mentre gli altri sono di pura forma.

Seguendo, nell'ordine degli articoli, tali emendamenti, si osserva quanto appresso.

All'articolo 1, commi 2° e 3°, viene aggiunto alla parola: «Ministro», la parola: «competente». Con ciò, si è portato un opportuno chiarimento, perchè nell'assenza di tale qualifica poteva sorgere il dubbio che il Ministro di cui si parla fosse quello delle finanze menzionato nel comma precedente.

All'articolo 2, alla fine del comma 2°, dopo le parole: «lo ritenga opportuno», sono state aggiunte le parole: «compresi quelli previsti dagli articoli 3 e 5 del Regio decreto-legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1518».

Tali articoli del decreto richiamato si riferiscono alla facoltà di concludere contratti concessa all'Amministrazione militare e alle Forze Armate mobilitate dell'Esercito. Il richiamo, secondo l'interpretazione data dalla Commissione del Senato, ha più che altro carattere esemplificativo, a conferma dell'ampiezza di sindacato attribuita alla Commissione.

Allo stesso articolo 2, comma 3°, dopo la parola: «ditta», è aggiunta la parola: «contraente», il che costituisce una precisazione di pura forma.

Il comma 6° è sostituito dal testo seguente:

«Il ricorso della ditta al giudizio del Collegio arbitrale abilita il Collegio stesso a confermare, accrescere o diminuire i prezzi fissati dalla Commissione.

«Il Collegio che ha competenza giuridica e tecnica, ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritenga più opportuno».

Con la prima parte di tale emendamento si introduce una importante innovazione, e cioè quella di consentire al Collegio arbitrale non solo di confermare o di accrescere, ma anche di diminuire i prezzi fissati dalla Commissione. Si ammette, cioè, anche la *reformatio in peius*. Tale principio era stato già discusso, se pure in forma diversa, dalla Commissione della Camera e non era stato accettato.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Anche al Senato c'è stata al riguardo qualche riserva. È stato osservato che si tratta piuttosto di un principio di diritto penale che di diritto civile. La ragione però per cui tale disposizione è prevalsa, è stata quella di stabilire una remora ai ricorsi al Collegio.

Data l'eccezionalità di tutto il provvedimento che, in quanto contravviene a principio di diritto, si giustifica soltanto con le circostanze del momento, e data la ragione di indole pratica di questa parte dell'emendamento, ritiene che lo stesso possa essere approvato.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento, sempre dello stesso comma 6°, si è voluto specificare che il Collegio ha competenza giuridica e tecnica, il che, secondo la chiara interpretazione data dal Ministro delle finanze, significa che tale Collegio può giudicare in materia tecnica, anche senza richiedere delle speciali perizie; ma che, d'altra parte, quando l'intervento di periti fosse necessario, non c'è nessuna difficoltà perchè il Collegio stesso possa richiederlo.

A riguardo di tale articolo, il Ministro delle finanze ha anche dichiarato che richiamerà nelle disposizioni integrative ed esecutive l'articolo 43 della legge sulla contabilità dello Stato, per evitare la divisione artificiosa di un'unica importante fornitura in più contratti minori.

All'articolo 5, infine, si aggiungono le parole: « convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1518 ».

È una precisazione opportuna.

Concludendo, propone che le modificazioni apportate dal Senato siano approvate.

PRESIDENTE pone in discussione le modificazioni apportate dal Senato.

(Sono approvate).

Dichiara approvato il disegno di legge nel nuovo testo. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio 1942-43 ed altri provvedimenti di carattere finanziario (Modificato dal Senato). (2220-B)

PALERMO, *Segretario*, in assenza del Relatore Cerutti Giuseppe, legge la relazione da questi inviata:

L'emendamento apportato dalla Commissione di finanza del Senato riguarda la sop-

pressione di due milioni di contributo straordinario a favore dell'Ente Teatrale Italiano, di cui un milione cadente nell'esercizio in corso 1942-43 ed il restante nel prossimo esercizio 1943-44.

Ai rilievi del Relatore Senatore Raineri, essere la detta assegnazione contraria allo spirito della legge sulla riduzione delle spese civili, il Ministro delle finanze ha risposto di non aver difficoltà ad accettare l'emendamento proposto, facendo però osservare che lo stanziamento originario richiesto era di dieci milioni e che fu appunto ridotto per il suo intervento a soli due milioni, da erogarsi in due esercizi.

Pur considerando quanto sia colpita l'attività teatrale per le circostanze di guerra, non rimane che proporre l'approvazione dell'emendamento della Commissione del Senato.

PRESIDENTE pone in discussione l'emendamento del Senato.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge nel nuovo testo. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Costituzione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie (Modificato dal Senato). (2227-B)

BRIZI, *Relatore*, riferisce sulle modificazioni adottate dalla Commissione di finanza del Senato del Regno, al disegno di legge, già approvato dalla Commissione generale del bilancio.

A parte la modificazione al 2° comma dell'articolo 2, che si riferisce ad un materiale errore del testo, (la frase: « taluni comuni » viene emendata con la frase: « in tali comuni »), sono stati modificati gli articoli 10 (1°, 3° e 6° comma) e 29 (2° comma).

Al primo comma dell'articolo 10 si è esplicitamente sancita l'esclusione delle donne dalle Commissioni censuarie. Il Relatore ricorda che la legge 17 luglio 1919, n. 1176, esclude le donne dagli impieghi pubblici che implicano poteri pubblici giurisdizionali. L'ufficio di componente la Commissione censuaria non è un « pubblico impiego », bensì la Commissione censuaria esercita poteri giurisdizionali, ed è organo pubblico giurisdizionale. Escluderne le donne dal farne parte, rientra nel criterio ispiratore, se non nella

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

lettera dell'articolo 7 della citata legge, e la completa con una apposita norma legislativa.

Al 3° comma dello stesso articolo 10, la Commissione di finanza del Senato ha adottato una formula per la quale, anziché di «facoltà di escludere dalla nomina o di dichiarare decadute» le persone che esercitano per professione l'assistenza dei contribuenti in vertenze tributarie, si sancisce divieto di nomina o necessaria decadenza.

Ed al comma 6°, sempre dell'articolo 10, l'obbligo dell'astensione dei membri delle Commissioni censuarie dalle deliberazioni, viene esteso a quelle riguardanti l'interesse del coniuge e dei parenti od affini fino al terzo grado.

Da ultimo, la modificazione all'articolo 29, comma 2°, è un utile miglioramento di dizione.

Concludendo, propone l'accoglimento delle modificazioni di cui si tratta.

PRESIDENTE. Pone in discussione gli emendamenti del Senato.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge nel nuovo testo. *(Vedi Allegato).*

Discussione dei disegni di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1942-XX, n. 1163, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43. (2240). — **Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1353, concernente maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43. (2251).** — **Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1942-XXI, numero 1404, concernente maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43. (2252)**

BRUNI GIUSEPPE, *Relatore*, osserva che con i provvedimenti in esame si assegnano rispettivamente lire 36,430,000; lire 20,614,015; lire 25,954,550 al Ministero dell'interno per inderogabili esigenze del servizio di investimento politica.

Data l'eccezionalità dei provvedimenti, ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione i tre articoli unici.

(Sono approvati).

Dichiara approvati i disegni di legge. *(Vedi Allegati).*

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1942-XX, n. 1230, recante l'istituzione del monopolio di produzione e di vendita dello zucchero saccarinato. (2241)

FABBRICI, *Relatore*, osserva che nonostante il notevole incremento nella produzione bieticola, nel corso dell'annata 1942-43, detta produzione si è rilevata insufficiente a coprire, in questo periodo di guerra, l'intero fabbisogno del paese di zucchero e di alcole.

Si è perciò verificata la necessità, per ciò che concerne lo zucchero, di supplire ai bisogni nazionali con la preparazione di un certo quantitativo di zucchero saccarinato a triplo potere edulcorante, analogamente a quanto venne fatto nel corso della guerra 1915-18.

In relazione al regime fiscale di monopolio già stabilito per la saccarina con la legge 29 marzo 1940-XVIII, e ai gravi interessi delle finanze dello Stato, nei riguardi dell'imposta di fabbricazione dello zucchero, si è ravvisata la convenienza assoluta che la produzione e la vendita dello zucchero saccarinato fosse riservata in regime di monopolio, alla Amministrazione finanziaria, consentendole nello stesso tempo, date le circostanze eccezionali, di provvedere con la necessaria speditezza di procedura.

A tutto ciò provvede il decreto-legge del quale si chiede la conversione in legge, il quale all'articolo 1 prevede la facoltà per parte del Ministro delle finanze di ordinare che in una o più fabbriche o raffinerie siano posti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria uno o più reparti addetti alla fabbricazione dello zucchero saccarinato.

La quantità di zucchero saccarinato sarà stabilita dal Ministro delle finanze di intesa con quello dell'agricoltura.

L'articolo 4 stabilisce che il prezzo di vendita in regime di monopolio dello zucchero saccarinato sarà stabilito con decreto del Ministro delle finanze.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1942-XX, n. 1396, concernente concessione di un premio per il Ventennale al personale di ruolo o non di ruolo, coniugato oppure vedovo con prole minorenni, in servizio al 28 ottobre 1942-XX, nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo. (2258)

PALADINO PASQUALE, *Relatore*, ricorda che, in occasione del ventesimo annuale della Marcia su Roma, è stata disposta la concessione di un premio speciale per recare un sollievo immediato agli impiegati statali di ruolo e non di ruolo, che risentono maggiormente del disagio determinato dall'elevato costo della vita. Sono state concesse cinque mensilità dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, o delle indennità temporanee mensili di caroviveri e relative quote suppletive o, comunque, del trattamento di famiglia in godimento alla data del 28 ottobre 1942-XX.

Dalla concessione del premio sono stati esclusi i personali che non fruiscono di trattamento di famiglia disciplinato dalla legislazione italiana in vigore alla data predetta e coloro che alla data medesima si trovavano con trattamento di famiglia sospeso in dipendenza di provvedimento disciplinare, o perchè in aspettativa per motivi di famiglia o per affari privati.

Propone, concludendo, l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Convalidazione dei Regi decreti 3 luglio 1942-XX, n. 823; 24 luglio 1942-XX, n. 881; 24 agosto 1942-XX, n. 1138; 18 settembre 1942-XX, n. 1149, 26 settembre 1942-XX, n. 1170 e 18 ottobre 1942-XX, n. 1293, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43. (2243)

PALERMO, *Segretario* in assenza del Relatore Cerutti Giuseppe, legge la relazione da questi inviata:

Si tratta della convalidazione dei decreti-legge per prelevamento del fondo di riserva

di lire 3,156,500 per spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43, e che risulterà pertanto ridotto da 40 milioni a 36,843.450 lire. La principale spesa riguarda 2 milioni per spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le altre spese riguardano frazionate poste aventi carattere assistenziale a sfondo patriottico.

Soffermandosi ai criteri più rigorosi seguiti anche nel dettaglio dalla Commissione di finanza del Senato, si rileva lo stanziamento di lire 200,000 a favore del Comune di Venezia per spese sostenute per la costruzione del Teatro della mostra cinematografica al Lido, contributo che dapprima era assolto da quel Casino municipale e che non rientra nelle spese giustificate da esigenze belliche.

Data la risonanza mondiale delle manifestazioni cinematografiche di Venezia non crede, personalmente, di fare proposte, pur richiamando l'attenzione della Commissione del Bilancio, per l'eventuale soppressione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1942-XXI, n. 1343, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per esigenze dipendenti dalla guerra. (2248)

PALERMO, *Segretario*, in assenza del Relatore Cerutti Giuseppe, legge la relazione da questi inviata:

Il disegno di legge riguarda le seguenti maggiori assegnazioni di spese nel bilancio 1942-43 dovute ad esigenze dipendenti di guerra.

1°) milioni 242, suddivisi in numerose voci di cui le principali sono: 100 milioni all'Amministrazione della Sanità pubblica; 22 milioni alla Milizia; 14 milioni al Dopolavoro Forze Armate; 12 milioni all'A. G. I. P. per spese di costruzione e manutenzione dell'oleodotto del Canale di Corinto; 26.3 milioni stipendi ed assistenza al personale ex jugoslavo in Dalmazia e nel Carnaro, e

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

per altre spese colà sostenute per ospedali e servizi portuali; 10 milioni al Partito Fascista Albanese; 8 milioni per spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali; 10 milioni per il personale addetto alla censura; 10 milioni alla Capitaneria del porto e Milizia portuale, ed altre poste minori, ma tutte dipendenti dallo stato di guerra;

2^o) al Ministero dei lavori pubblici è autorizzata la spesa di 58.6 milioni di cui 25 milioni per la caserma di mille avieri a Pesaro (5 milioni nell'esercizio 1942-43 e 10 milioni in ciascuno dei due esercizi 1943-44 e 1944-45); 23.6 milioni per il completamento della caserma Corpo equipaggi marittimi « Grazioli Lante » in Roma e 10 milioni per gli impianti idrici delle nuove caserme in Santa Maria Capua Vetere ed in Nola. A queste spese verrà provvisto con annualità trentennali ai sensi della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809;

3^o) sono autorizzate le seguenti altre spese per complessivi 675 milioni: 500 milioni per ulteriori occorrenze per la produzione od importazione di merci necessarie all'approvvigionamento del Paese; 100 milioni a favore dell'Opera maternità infanzia per prestazioni inerenti allo stato di guerra; 20 milioni per carte annonarie e rimborsi ai Comuni per spese inerenti al razionamento dei consumi; 15 milioni per i servizi scolastici nei territori della Dalmazia, di Lubiana e Fiume;

4^o) allo scopo di andare incontro ai disavanzi dei bilanci degli Enti ausiliari, venne estesa alla Cassa depositi e prestiti l'autorizzazione, già data al Consorzio di credito opere pubbliche, di effettuare finanziamenti con la garanzia dello Stato e con il concorso statale per gli interessi.

Di minore importanza, agli effetti finanziari, sono le disposizioni inerenti all'aumento dei limiti amministrativi delle aperture di credito (da 250,000 ad un milione); alla erogazione alla G. I. L. dei fondi già iscritti nel bilancio del Ministero dell'Africa Italiana per il mantenimento nel Regno dei bambini rimpatriati dall'Africa Orientale e dalla Libia; all'autorizzazione della spesa per provvedere al funzionamento del Commissariato combustibili liquidi.

Rientrando tutte le erogazioni nel quadro diretto ed indiretto della guerra, ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1942-XXI, n. 1398, concernente modificazioni al testo unico 9 marzo 1942-XX, n. 357, per la negoziazione dei titoli azionari non quotati in borsa. (2249)

PRESIDENTE avverte che la discussione del disegno di legge è rinviata di concerto tra il Ministro delle finanze e il Relatore.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Riconoscimento della qualità di famiglia numerosa alle famiglie con sei figli quando il padre sia caduto in guerra. (Approvato dal Senato). (2250)

SELLANI, *Relatore*, osserva che il disegno di legge, già approvato dal Senato, mira ad apportare taluni benefici alle famiglie numerose, quali, fra l'altro, alcune esenzioni tributarie, il distintivo di onore alle vedove, la concessione ai capi di famiglia numerosa della priorità negli impieghi e nei lavori, nonchè agevolazioni relative alla tutela del patrimonio alle famiglie numerose, con particolare riguardo a quelle rurali.

L'opportunità del provvedimento non ha bisogno di essere rilevata e ne propone senz'altro l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1942-XXI, n. 1316, contenente disposizioni per la disciplina del mercato di titoli azionari. (2253)

PRESIDENTE avverte che la discussione del disegno di legge è rinviata di concerto tra il Governo ed il Relatore.

(Così rimane stabilito).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1942-XXI, n. 1418, concernente la determinazione delle aliquote delle imposte e delle sovrimposte inerenti al reddito dei terreni in dipendenza della revisione generale degli estimi eseguita ai sensi del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e norme di coordinamento. (2259)

BORGHESE, *Relatore*. Con il Regio decreto-legge 7 dicembre 1942-XXII, n. 1418, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1942-XXI, sono state fissate le nuove aliquote delle imposte fondiari e dell'imposta sui redditi agrari da applicarsi sui nuovi estimi catastali e sui nuovi redditi agrari che hanno vigore dal 1943.

Il provvedimento non si limita però al solo campo delle aliquote. Esso è denso di importanti innovazioni in materia catastale, in tema di imposizione fondiaria e di riscossione delle imposte dirette, tendenti a coordinare ed a perfezionare le norme già vigenti nelle diverse materie.

Nel suo insieme può dirsi che la nuova misura delle aliquote di imposte e sovrimposte è ispirata al criterio di non portare nuovi aggravii alla proprietà fondiaria e all'agricoltura italiana.

Fino al corrente anno l'imposta che lo Stato percepiva sul reddito dominicale dei terreni era stabilita nella misura del 10 per cento. Con il nuovo provvedimento la misura dell'aliquota non viene modificata: viene però prevista una gradualità di applicazione, stabilendosi che per l'anno 1943 e per i successivi, fino a quello in cui sarà dichiarata la cessazione dello stato di guerra, l'imposta predetta venga transitoriamente applicata con l'aliquota del 3 per cento ed aggiungendo che, a decorrere dall'anno seguente a quello della cessazione dello stato di guerra, tale aliquota venga gradualmente elevata nella misura di lire 2 per ognuno dei primi 3 anni e di lire una per il quarto, in modo da raggiungere la misura normale solo dopo 4 anni successivi a quelli in cui cesserà lo stato di guerra.

Il nuovo provvedimento apporta solo un lieve aggravio alla situazione preesistente: aggravio che del resto viene nel complesso controbilanciato da vantaggiosi effetti nel campo delle sovrimposte comunali.

Infatti il reddito fondiario complessivo per tutto il Regno era, prima della revisione, in cifra tonda di lire 1,500 milioni e con l'aliquota

del 10 per cento dava un gettito di imposta di 150 milioni. Dopo la revisione, il reddito fondiario complessivo è passato a circa 7,400 milioni che, con l'aliquota del 3 per cento, darà un gettito di 222 milioni.

È ben noto però che non è l'imposta erariale che costituisce la parte preponderante dell'onere fiscale sulla proprietà terriera, ma sono invece le sovrimposte. - Il testo unico per la finanza locale stabiliva limiti massimi che, applicati ai vecchi estimi, davano un'aliquota massima complessiva (terzo limite) del 60 per cento dell'estimo, con possibilità in determinate circostanze di eccedere anche tale elevato limite. Con le innovazioni ora introdotte l'aliquota massima complessiva di sovrimposta - insuperabile per gli Enti locali - viene determinata nel 17 per cento e viene inoltre stabilito per l'anno 1943 e fino a tutto quello in cui verrà dichiarata la cessazione dello stato di guerra che le sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui fabbricati non potranno essere ripartite nei ruoli per un ammontare superiore a quello legalmente iscritto nei corrispondenti ruoli riguardanti l'anno 1942.

Qualora, peraltro, dette sovrimposte del 1942 risultino eccedenti il terzo limite, la loro ripartizione nei ruoli del 1943 e successivi non potrà, in ogni caso, superare il limite medesimo, salvo le speciali autorizzazioni di sblocco, per le quali è stata prevista però un'apposita rigorosa procedura.

Anche per la imposta straordinaria immobiliare si è reso necessario un ritocco di aliquota. Come è noto, l'imposta straordinaria immobiliare, istituita con decorrenza 1937 in connessione col prestito redimibile ed avente la durata di 25 anni, veniva applicata sul valore dei fondi con l'aliquota del 3.50 per mille. Ora tale aliquota è stata ridotta al 2.50 per mille. Il valore formante la base imponibile veniva calcolato però moltiplicando l'estimo vecchio per 3.66 e poi capitalizzando al cento per 5: coi nuovi estimi naturalmente si fa la capitalizzazione senza la preventiva maggiorazione del 3.66, in quanto essi sono già aumentati, rispetto agli antichi, con un coefficiente medio del 3.50 per cento, ossia come da 1 a 4.50. Cento lire di estimo vecchio davano un valore capitale imponibile di lire 7.320 con un'imposta di lire 25.62; oggi le 100 lire di estimo sono diventate mediamente lire 450 con un valore capitale di lire 9,000 e una imposta di lire 22.50 e quindi con un lieve alleggerimento.

Inoltre il limite minimo di valore tassabile è stato portato da lire 10,000 a lire 15,000:

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

così che se ne avvantaggiano molti piccoli proprietari. Si può dire quindi, in via generale, che nella formulazione del provvedimento si è tenuto presente il principio esposto, di non aggravare cioè ulteriormente la pressione tributaria sulla proprietà immobiliare e sull'agricoltura. Vi sono però alcune disposizioni che sembrano uscire da questa opportuna direttiva e che meritano alcune considerazioni:

Come si è accennato, l'articolo 1 fissa l'aliquota dell'imposta erariale sui terreni in lire 10 per ogni 100 lire di reddito imponibile, ammettendo però la riduzione di tale aliquota a lire 3 transitoriamente per il periodo bellico e il successivo graduale aumento.

Tenuto conto che i nuovi estimi sono aumentati come da 1 a 4.50 rispetto ai vecchi imponibili, l'applicazione di una aliquota del 10 per cento viene a rappresentare sostanzialmente un aggravio di imposta quasi quintuplicato.

Se può giustificarsi la immediata applicazione della aliquota transitoria del 3 per cento (che pure rappresenta un aumento, rispetto al 10 per cento applicato sui vecchi redditi imponibili), non si vede come si possa fin d'ora determinare quello che potrà essere l'onere sopportabile dalla proprietà fondiaria dopo la guerra.

Sembrirebbe quindi prudente lasciare impregiudicata la questione modificando l'articolo 1 nel senso che l'aliquota si debba intendere fissata nel 3 per cento fino a quando successivi provvedimenti legislativi non vengano a modificarla.

Dovendosi prevedere, con l'esito vittorioso della guerra, un incremento e un'espansione dell'attività economica nazionale, con la ripresa delle iniziative industriali e commerciali, non appare giustificabile fissare fin d'ora maggiori oneri a carico della proprietà terriera.

Con le abrogazioni previste dall'articolo 3 si viene implicitamente ad aggravare la situazione dei contribuenti dei Comuni ove andrà in attuazione il nuovo Catasto.

L'articolo 2 del Regio decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 29, che intendesi abrogare, prevede infatti la gradualità annuale dell'aumento del reddito complessivo là ove viene attivato il nuovo catasto, qualora il nuovo reddito superi del 20 per cento quello preso a base dell'imposta dell'anno precedente col vecchio catasto.

Ora l'attuale momento non appare il più opportuno per eliminare una disposizione di legge che a suo tempo fu riconosciuta necessaria.

L'articolo 6 tende a chiarire legislativamente che l'obbligo del contribuente di dichiarare le variazioni in aumento dei redditi fondiari in seguito a variazioni di coltura o di classe delle singole particelle dei fondi rustici porta con sé le sanzioni previste per la mancata dichiarazione dei redditi soggetti alle imposte dirette.

Se questa comminatoria può giustificarsi nel caso di variazioni di coltura, facilmente riconoscibili ed identificabili, non sembra invece ammissibile nel caso di cambiamento di classe, data la estrema difficoltà di stabilire se e quando tale cambiamento sia avvenuto.

Ciò è stato in certo modo riconosciuto anche dal compilatore del testo del decreto-legge in esame che all'ultimo comma ha aggiunto la clausola attenuante, secondo la quale: « quando l'aumento del reddito non sia chiaramente riconoscibile », gli uffici tecnici erariali possono astenersi dal promuovere l'applicazione delle sanzioni anzidette.

Sarebbe necessaria una modifica dell'articolo nel senso di comminare le sanzioni previste per la mancata denuncia dei redditi solo nel caso di variazioni di coltura, ferma restando la facoltà di non applicare le sanzioni stesse quando la variazione non sia chiaramente riconoscibile. Nessuna sanzione dovrebbe invece essere prevista per la mancata denuncia del cambiamento di classe, essendo insita nella materia la incertezza e la difficoltà di esatto giudizio.

La nuova sistemazione della materia del reddito agrario non concerne però il caso di fondi affittati e cioè il reddito mobiliare della terra spettante all'affittuario, per cui continuerebbero a sussistere due distinte forme di accertamento e di tassazione per redditi di identica natura.

Sostanzialmente le due imposizioni, mentre hanno, in ogni caso, per oggetto la conduzione di un fondo rustico, verranno ad assumere diverso carattere, a seconda del soggetto, e cioè: la ricchezza mobile di categoria *B* che colpisce l'affittuario; il reddito agrario che colpisce indifferentemente il proprietario imprenditore, il proprietario manuale coltivatore, il proprietario conduttore col sistema della colonia parziaria, con diritto di rivalsa sulla quota del colono.

Dopo l'istituzione dell'imposta sul reddito agrario (1923) non pochi sono stati gli economisti, gli studiosi e gli agricoltori che hanno patrocinato un più razionale coordinamento delle imposte immobiliari e mobiliari. Ma se per quanto si attiene al reddito agrario l'auspicato coordinamento è ora un

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

fatto compiuto, non altrettanto è avvenuto per il reddito di ricchezza mobile delle affittanze che continua ad essere accertato con i criteri propri della imposta di ricchezza mobile, cioè mediante trattative tra gli uffici finanziari ed i contribuenti sulla base di accordi di massima con le organizzazioni sindacali. La sua determinazione peccherà quindi, come in passato, di empirismo con conseguenze dannose, sia per l'Amministrazione finanziaria che per i contribuenti stessi.

Conseguentemente i due metodi, cioè valutazione tecnica per il reddito agrario e valutazione empirica e soggettiva per il reddito di ricchezza mobile, possono portare all'accertamento di differenti valori imponibili per uno stesso fondo.

Ma oltre alle su accennate ragioni tecniche, altre ve ne sono di carattere pratico e di indole morale che consiglierebbero una parificazione di trattamento tra proprietari conduttori e fittavoli.

La miglior cosa sarebbe quindi una completa modifica all'articolo 21 del decreto-legge in esame e all'articolo 5 del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, nel senso che la imposta sui redditi agrari si debba applicare anche nel caso di fondi affittati, con diritto di rivalsa sul fittavolo e con esonero di quest'ultimo dalla imposta di ricchezza mobile di categoria B. Ma nel caso in cui queste pure ovvie ragioni non potessero per il momento indurre gli organi legislativi a deliberare la auspicata riforma, sarebbero comunque necessari alcuni ritocchi all'articolo 21 nel senso che il proprietario di fondi concessi in affitto possa sempre ottenere lo sgravio dalla imposta sui redditi agrari, quando dichiarare lo stato di fatto.

Bisogna, infatti, tener conto anche del caso in cui il fittavolo non è soggetto ad imposta di ricchezza mobile in quanto il suo reddito non raggiunge il minimo imponibile, o perchè ha famiglia numerosa, o per altre simili cause.

In tali casi se non si modificasse la norma dell'articolo 21, si verrebbe a creare una ingiustificata differenza di trattamento nei confronti del proprietario, dipendente da una particolare situazione del fittavolo o, peggio ancora, da una inadempienza di questo ultimo.

Profonde innovazioni sono state apportate con il nuovo sistema di applicazione della imposta sui redditi agrari per quanto concerne i fondi condotti a mezzadria o colonia parziaria.

Mentre in passato il reddito agrario veniva accertato e tassato a carico del proprietario e del mezzadro per la rispettiva quota e con differente aliquota, in base alle nuove norme il reddito stesso è stato accertato per intero a nome del proprietario e verrà tassato — come si è visto — con unica aliquota del 10 per cento, salvo al proprietario il diritto di rivalsa: « verso coloro che partecipano alla ripartizione del reddito ».

Indubbiamente questa disposizione è venuta ad aggravare notevolmente la posizione dei proprietari che conducono i fondi col sistema della mezzadria o colonia parziaria, perchè la anticipazione di un tributo, sia pure con pieno diritto di rivalsa, rappresenta sempre un dovere oneroso, sia in vista delle necessità disponibili, sia per il rischio di mancato recupero nei casi di insolvenza.

Anche la posizione dei mezzadri e coloni parziari, d'altro canto, può considerarsi alquanto più onerosa perchè molti fin qui — al pari dei piccoli proprietari diretti coltivatori — erano esenti dal tributo, perchè aventi redditi inferiori al minimo imponibile.

Indipendentemente poi da ogni considerazione sull'aggravio, sarebbe quanto mai intralciante se ogni proprietario dovesse essere chiamato a discutere e definire con ciascuno dei propri mezzadri il criterio di riparto dell'onere dell'imposta. La materia potrà essere invece opportunamente regolata in forma collettiva, attraverso le competenti organizzazioni, le quali potranno concordare appositi criteri di massima ispirati alla norma sopra accennata, secondo la quale il riparto deve effettuarsi in rapporto alla rispettiva « partecipazione al reddito ».

Indubbiamente le organizzazioni sindacali competenti affronteranno con spirito di reciproca comprensione questo importante problema e potranno così facilitare, specie nel primo anno di applicazione dell'imposta sulle nuove basi, la definizione delle quote di rivalsa, con vantaggio e sollievo per le categorie agricole interessate e per la stessa Amministrazione finanziaria.

Ora a questa aggravata posizione dei proprietari di fondi condotti a mezzadria si aggiunge un fortissimo aumento nella aliquota dell'imposta, che viene raddoppiata per la parte concernente il proprietario e quadruplicata per la parte concernente il mezzadro.

Sembrerebbe opportuno invece attenuare questo grave inasprimento di aliquota, che non può essere giustificato da una diminuzione del reddito imponibile, in quanto tale diminuzione non si è verificata se si consideri

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

l'agricoltura nel suo complesso nazionale e il reddito agrario nella sua cifra globale.

Potrebbe forse essere opportunamente adottata una aliquota del 5, o tutto al più del 7 per cento, che già rappresenterebbe il raddoppio delle due aliquote preesistenti, che, come è noto, erano del 5 e del 2.50 per cento.

Nell'ultimo comma dell'articolo 13 si richiamano le disposizioni dell'articolo 2771 del Codice civile, riflettenti il privilegio sugli immobili del contribuente per i crediti dello Stato relativi al tributo fondiario ed alle sovrimeposte, per sancire che esso non è frazionabile riguardo al fondo su cui grava l'imposta, nei casi di diritti promiscui di godimento assoggettati separatamente alla imposta fondiaria.

La disposizione appare ingiusta ed ingiustificata sia perchè in tal modo si viene a perseguire con il moroso anche il contribuente in regola con il fisco, chiamandolo a rispondere con la propria quota parte di beni di un debito altrui, sia perchè essa contrasta con il principio sancito nel 1° comma dell'articolo stesso, che prevede invece la escussione del reale debitore della imposta.

Oltre a questi punti, che sembrano richiedere un intervento modificativo in sede di conversione in legge, altri ve ne sono sui quali vorrebbe richiamare l'attenzione del Governo e rivolgere particolare raccomandazione al Ministro delle finanze.

Uno di questi punti concerne la duplicazione di tassazione che viene a determinarsi nei confronti dei dirigenti di aziende agricole i cui redditi sono fin qui tassati di ricchezza mobile in categoria C-2.

Poichè infatti il reddito agrario comprende per esplicita dichiarazione di legge, il compenso al lavoro direttivo, lo stesso reddito viene ad essere accertato e tassato due volte (sia pure in testa a diverse persone) in tutti quei casi in cui il proprietario si vale dell'opera di un dirigente di azienda.

Si verificherà quindi una delle seguenti ipotesi: o il proprietario dovrà rivalersi sul dirigente di una quota parte della imposta sui redditi agrari da lui corrisposta, in quanto il dirigente partecipa nella ripartizione del reddito stesso, e allora il dirigente già tassato in proprio verrà a pagare due volte; oppure il proprietario rinunzierà alla rivalsa, e allora verrà a pagare l'imposta sopra una quota di reddito che non gli appartiene.

Questa situazione va tenuta indubbiamente presente in occasione di futuri rimaneggiamenti della materia.

Anche per quanto riguarda l'imposta ordinaria sul patrimonio, vorrebbe rivolgere al Governo una particolare raccomandazione nel senso che, ove si venga in un prossimo avvenire nella determinazione di rivalutare la attuale base imponibile, lo si faccia tenendo per base i nuovi estimi, senza avventurare l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti nella difficile ricerca dei valori venali dei fondi rustici che nella attuale situazione darebbe luogo a infinite contestazioni ed a sicure sperequazioni. (*Aprovazioni*).

PRESIDENTE. Il Relatore camerata Borghese ha presentato i seguenti emendamenti agli articoli del decreto-legge.

All'articolo 1 è sostituito il seguente:

Per l'anno 1943 e per i successivi fino a quello in cui sarà dichiarata la cessazione dello stato di guerra, l'aliquota erariale della normale imposta sui terreni è stabilita nella misura di lire 3 per ogni 100 lire di reddito imponibile.

All'articolo 3, comma 1°, alle parole sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, sono sostituite le altre: «sono abrogati gli articoli 3, 4, 5».

All'articolo 6, comma 5°, è sostituito il seguente:

Per l'omessa o la tardiva dichiarazione delle variazioni concernenti beni di nuova formazione o comunque non censiti, nonchè delle variazioni delle colture che diano luogo ad aumenti di reddito, sono applicabili le sanzioni previste dal testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi in materia di imposte dirette approvato con Regio decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608.

All'articolo 20 è sostituito il seguente:

La misura dell'aliquota di imposta sul reddito agrario per l'anno 1943 e per i successivi, fino a quello in cui sarà dichiarata la cessazione dello stato di guerra, è fissata nel 7 per cento del reddito stesso.

All'articolo 21 è sostituito il seguente:

I proprietari o i possessori dei fondi concessi in affitto, i cui redditi, per l'articolo 5 del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, potranno chiedere lo sgravio dalla imposta sul reddito agrario ai sensi dell'articolo 118 del regolamento approvato con Regio decreto 11 luglio 1907, n. 560.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Qualora i redditi di cui al precedente comma non siano assoggettati alla imposta di ricchezza mobile, in quanto esenti per disposizione di legge, i proprietari o i possessori di fondi concessi in affitto potranno ottenere lo sgravio della imposta sui redditi agrarii, previa indicazione nominativa degli affittuari.

CAPRI CRUCIANI dopo l'ampia e acuta relazione del camerata Borghese desidera fare qualche rilievo d'ordine pratico.

In ordine all'articolo 1, che stabilisce fin d'ora l'aumento dell'aliquota per l'immediato dopoguerra, a prescindere dalle considerazioni del camerata Borghese, osserva se non sia pericoloso consacrare il principio che le imposte nell'immediato dopoguerra debbano gradatamente portarsi al triplo di quelle attuali, come se sia dato supporre che il reddito verrà a triplicarsi. Si avrebbe, in sostanza, una specie di concordato preventivo con la tendenza inflazionistica.

Il camerata Borghese ha affermato con signorile ottimismo che il provvedimento non importa aggravii ai redditi agrarii. In realtà il gettito delle imposte passa subito da 146.700.000 a 222 milioni, con un aumento del 50 per cento. Un altro elemento di aggravio è dato dai contributi unificati. Ne risulta che lo Stato viene a sgravarsi di costose funzioni di assistenza sociale, per le quali gli oneri della proprietà terriera aumentano notevolmente.

Infatti mentre nel 1938 i contributi unificati ammontavano a 470 milioni, per il prossimo esercizio si prevede un miliardo e mezzo, nè è dato valutare quale sviluppo possano avere in avvenire.

Circa i presunti aumenti di reddito occorre considerare che i prodotti agricoli sono sottoposti al blocco dei prezzi che può in taluni casi non essere osservato; ma anche i costi di produzione subiscono aumenti talvolta non confessati. È vero che i prezzi evadono; ma i criteri di valutazione dei costi dei prodotti da parte di coloro che sono chiamati a fissare i prezzi di vendita, non sono spesso basati sulla realtà.

La relazione Borghese induce nella inesatta impressione che gli agricoltori, in avvenire, sarebbero trattati con blandizia; ciò non è esatto.

Ha sempre, in proposito, sostenuto che essi debbano essere chiamati a sostenere gli oneri che nel momento attuale gravano sulle finanze dello Stato, ma non ritiene ipotecabile l'avvenire in una misura fin da ora prestabilita. Del resto l'attuale provvedimento

porta alla constatazione che con 7 miliardi e 400 milioni di lire carta, reddito globale dei terreni, applicando il 10 per cento, si raggiungono 740 milioni di imposizione erariale. Aggiungendo il 17 per cento di sovrimposte comunali, si ha un onere totale sui terreni di 2 miliardi e 250 milioni in cifra tonda.

Confida che il Ministro delle finanze voglia valutare nella sua reale portata questa cospicua contribuzione per vedere se non sia il caso di accogliere il concetto di non determinare fin d'ora l'aumento che dovranno subire le imposte sui terreni nel periodo immediatamente susseguente a quello bellico, poichè troppi sono gli elementi instabili e imponderabili che potranno contribuire a variare in aumento o in diminuzione i redditi degli agricoltori.

Si associa, per il resto, a tutti i rilievi fatti dal Relatore.

MAZZINI pensa che dal provvedimento in esame verranno alla proprietà terriera evidenti aggravii; ma questi si inquadrano nel complesso della generale imposizione fiscale. E se è vero che il blocco dei prezzi subisce larghe evasioni, è altrettanto vero che i costi dei prodotti agricoli sono soggetti ad aggravii, come ha osservato il camerata Capri Cruciani, non confessati.

Si parla, ad esempio, nelle campagne romane di 100 lire e anche più pagate per sei ore di lavoro. Non intende, peraltro, entrare in una questione che ha aspetti così generali e complessi.

Richiama, invece, l'attenzione del Ministro sulle complicate mansioni che si attribuiscono agli imprenditori agricoli per il pagamento delle imposte. Soltanto un personale specializzato può essere in grado di applicare le complesse disposizioni del provvedimento in esame, in modo da evitare le multe comminate; ma se le grandi aziende possono permettersi il lusso di affidare tale lavoro ad appositi impiegati, le piccole aziende verranno a trovarsi in evidenti difficoltà.

È in grado di portare, in questa materia, elementi tratti da esperienza diretta di agricoltore.

È del parere, pertanto, che l'applicazione delle imposte rientri nella specifica competenza degli uffici finanziari e che ai proprietari terrieri spetti soltanto di pagarle.

RICCHIONI raccomanda al Ministro delle finanze di esaminare l'opportunità di sopprimere i primi due commi dell'articolo 6 del decreto-legge, relativi alle variazioni da dichiarare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, per il sem-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

plice motivo che le trasformazioni e i miglioramenti fondiari vanno comunque incoraggiati e stimolati allontanando dalla gente che ama la terra e la feconda col suo sudore, la preoccupazione di aggravii fiscali. La legge già dispone di revisioni quinquennali e queste gli uffici competenti possono eseguire, come del resto fanno. L'argomento è di tanta importanza che merita tutta l'attenzione del Ministro.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, non nasconde di aver ascoltato, non solo come Ministro, ma anche come agricoltore, quanto è stato affermato a proposito del provvedimento in esame.

Rivendica con fierezza la sua professione di agricoltore, in quanto si sente profondamente legato alla sua terra della quale vive con passione le vicende. Si duole che si sia affermato che il provvedimento porti un aggravio al reddito terriero. Nel complesso lo Stato dovrà pagare e non riscuotere, in quanto le integrazioni che dovrà fare ai bilanci comunali e provinciali per lo gravio di sovrimposte comunali e provinciali saranno assai superiori a quel beneficio che potrà ritrarre dall'aggravio del 3 per cento nei confronti delle imposte erariali e del 10 per cento nei confronti del reddito agrario. Fatte le somme, sarà un aggravio per il bilancio dello Stato e non per gli agricoltori. Ora, il momento da questi vissuto è particolarissimo. Se vi è una categoria che dalla guerra ha avuto vantaggi — è un agricoltore che parla e bisogna esser franchi — è proprio quella agricola. Essa è l'unica che si è avvantaggiata dei prezzi, poichè il blocco in pratica ha scarsamente funzionato nel settore agricolo.

Lo Stato dà all'agricoltura due volte quello che riceve. L'agricoltura, in complesso, paga per imposte e per contributi unificati una somma di poco superiore a 3 miliardi. Colle integrazioni che dà ai prodotti agricoli lo Stato paga ben 6 miliardi.

Quindi il processo inflazionista in atto nel settore agricolo va denunziato e sorvegliato attentamente, perchè può pregiudicare l'economia nazionale.

Fatta questa premessa, dichiara di non poter accettare l'emendamento proposto allo articolo 1. Si tratta di un avvertimento dato all'agricoltura e sarebbe lieto, come agricoltore, che non si dovesse andare oltre, perchè gli agricoltori, alla fine della guerra, dovranno, come tutti i cittadini, dare il loro contributo al riparto della spesa comune. È giusto che gli altri contribuenti, i quali no-

tano la sperequazione esistente nei loro confronti di fronte ad una eccessiva benevolenza per l'agricoltura, vedano, per lo meno, che gli agricoltori sono avvertiti che al termine della guerra l'aliquota erariale del 10 per cento verrà mantenuta. Non foss'altro che per questa ragione di ordine psicologico, il Governo non può accettare l'emendamento all'articolo 1.

Il disegno di legge in esame ha riaperto la discussione già fatta in materia di revisione degli estimi, per quanto concerne il reddito degli affittuari. A suo tempo, quando fu discussa la legge sulla revisione degli estimi catastali, si era fatto presente l'opportunità di estendere la catastazione del reddito agrario anche a quello degli affittuari. Ricorda che in quella occasione, tanto alla Camera che al Senato, fece rilevare la particolare situazione degli affittuari. Mentre, infatti, il reddito agrario, sia del conduttore proprietario di fondi, che del coltivatore diretto, è strettamente legato alla terra e ne segue le vicende, il reddito dell'affittuario deriva da una situazione personale, connessa alle circostanze e alle modalità che daranno luogo alla stipulazione del contratto. Quando un affittuario avesse stipulato un contratto qualche anno fa, in seguito alle variazioni di prezzi avvenute nel frattempo esso si troverebbe in una situazione di privilegio rispetto ad altro affittuario, che, nelle stesse condizioni, avesse stipulato il contratto oggidi. Questo stato di cose non può essere ignorato dalla Finanza, la quale deve esaminare le singole posizioni degli affittuari.

Altra questione prospettata è quella della rivalsa da parte del proprietario nei confronti del mezzadro. Osserva, in proposito, che la catastazione del reddito agrario comporta benefici ed oneri; fra gli oneri c'è quello della rivalsa. A questo riguardo teme che il camera-ta Mazzini sia caduto in un equivoco. Le sue osservazioni si riferiscono assai più alla compilazione dei 178 moduli, che gravava sopra le aziende e che, per decisione del Duce, è stata soppressa. La rivalsa, in effetti, richiede una piccola operazione, che può essere prevista in uno dei commi dei capitolati mezzadrili.

Era peraltro necessario, nella prima applicazione dell'imposta, richiedere al proprietario il pagamento, salvo a rivalersi poi sull'affittuario. Il fisco conosceva esattamente la situazione contrattuale dell'affittanza, ma non quella della proprietà terriera affittata in quanto l'affittuario non rivela al fisco la situazione terriera ed a quale mappa cata-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

stale corrisponde, ma il contratto stipulato per un determinato numero di anni e l'affitto che esso paga. Invece, essendosi catastato gran parte del reddito agrario, era necessario far risultare dalla mappa i terreni a coltivazione diretta e quelli in affitto. Si tratta, in sostanza, di un disturbo che si dà al proprietario, ma per una volta tanto.

Non può neanche accogliere l'emendamento all'articolo 3 per cui la perequazione che si vuole raggiungere oggi verrebbe differita in base alla vecchia legge. Accetta invece, all'articolo 6, la sostituzione del comma 5° con quello proposto dal Relatore. In ordine all'ultimo comma dell'articolo 13, il Relatore gli ha fatto osservare che un proprietario potrebbe correre il rischio di vedersi mettere il terreno all'asta per il fatto che un avente diritto a un albero giacente sulla proprietà non abbia pagata l'imposta. La questione riguardava però anche la competenza del Ministro guardasigilli, col quale si è messo d'accordo.

Propone, pertanto, che l'ultimo comma dell'articolo 13 sia sostituito con i seguenti:

« Il privilegio sancito dall'articolo 2771 del Codice civile non è frazionabile nei casi di diritti promiscui di godimento separatamente assoggettati all'imposta terreni, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, delle leggi sul nuovo catasto.

« Qualora l'esattore promuova l'espropriazione, è tenuto a notificare l'avviso d'asta a tutti i titolari di diritti promiscui di godimento inerenti al medesimo fondo e coloro che abbiano assolto il proprio debito d'imposta e relative sovrime, possono chiedere al Pretore la sospensione dell'esecuzione ed ottenere il consolidamento dei rimanenti diritti appartenenti al titolare inadempiente, mediante il pagamento di un prezzo equivalente a quello base di primo incanto dell'intero fondo, detratto l'importo del valore capitale dei propri diritti, determinato con gli stessi criteri adottati per calcolare il prezzo base medesimo ».

Non può accettare la sostituzione dell'articolo 20: il reddito agrario, riveduto e catastato, ha rappresentato notevole beneficio per i coltivatori diretti. Accetta, da ultimo, l'articolo 21 proposto dal Relatore, con l'aggiunta, alla fine del 2° comma, delle parole: « e del titolo all'esonero ».

CAPRI CRUCIANI in ordine alla affermazione del Ministro che lo Stato, con l'attuazione del provvedimento, verrà a subire

un aggravio, in quanto dovrà integrare i bilanci comunali e provinciali, osserva che il beneficio andrà a favore di tutti i contribuenti e non soltanto degli agricoltori. Ad ogni modo bisognerebbe porre un freno alle spese dei Comuni e delle provincie.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. La spesa che dovrà sostenere lo Stato per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali sarà per lo meno di duecento milioni. Aggiunge che dal provvedimento trarranno beneficio i soli agricoltori.

CAPRI CRUCIANI riconosce che sui prodotti dell'agricoltura s'è scaraventato uno sciame di speculatori, che rialza i prezzi e rovina l'economia del Paese; ma costoro non meritano di essere chiamati agricoltori: chi si trasforma in operatore di borsa nera non è un agricoltore.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Il reddito globale degli agricoltori è salito da 42 milioni a 76 milioni.

VENTURI. Vi è, in media, un aumento del 90 per cento.

CAPRI CRUCIANI osserva che se si facesse un accurato studio statistico sui costi di produzione si vedrebbe che non esistono profitti di guerra degli agricoltori.

CALZA BINI, quale modesto agricoltore, non può condividere l'affermazione del Ministro delle finanze che gli agricoltori abbiano fatto guadagni così cospicui da essere quasi considerati profittatori dello stato di guerra. In base ad esperienza personale, aderente alla realtà, è in grado di assicurare che se è vero che il reddito è aumentato notevolmente, gli oneri si sono elevati nella stessa proporzione, per cui all'agricoltore onesto, che da buon cittadino consegna i prodotti all'ammasso e percepisce il solo prezzo ufficiale, non rimane un margine tale da poter essere da vero considerato come un sopraprofitto di guerra.

Non ha creduto dire niente di nuovo, ma dopo i grandi agricoltori che lo hanno preceduto ha voluto far sentire anche la voce di un agricoltore piccolo, ma studioso e attento.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, precisa che non ha parlato di profittatori, ma ha affermato che gli agricoltori hanno tratto vantaggi dalla situazione attuale.

LANDI osserva che per rendersi conto di quanto avviene in materia di prodotti agricoli occorre basarsi sulla realtà.

Quando si parla di salari di più di cento lire al giorno in agricoltura, vien fatto di

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

osservare che gli agricoltori li possono pagare, appunto per il fatto che i prezzi agricoli sono ampiamente remunerativi.

Sarebbe bene che, come si è fatta una accuratissima statistica dei costi di produzione, si facesse anche dei prezzi e dei prodotti agricoli.

In realtà lo sfasamento tra i prezzi attuali di fatto — non quelli legali — e le remunerazioni, oggi è più del 150 per cento in rapporto alla situazione del 1940; mentre per i costi di produzione, secondo affermazioni di persone autorevolissime e competentissime, lo sfasamento non è superiore al 90 per cento.

Quindi chi subisce i danni di questo stato di fatto sono i consumatori, ed in modo particolare i lavoratori perchè i redditi del lavoro indirettamente o direttamente sono tutti fissi. Il blocco dei salari — e si riferisce in particolare modo al settore industriale — ha agito seriamente dato che, se vi sono sfasamenti, che l'oratore stesso ha denunciato, si riferiscono ad una minoranza assoluta. Può affermare che su cinque milioni di operai dell'industria, non più di un milione e 400 mila hanno un salario superiore a quello che avevano nel 1939, e tali sfasamenti salariali sono contenuti in misure assai modeste, se si toglie una esigua minoranza che non supera il 5 per cento della massa operaia.

Non si dimentichi, quando lo Stato chiede qualche sacrificio ai contribuenti, che vi è gente la quale soffre e incontra difficoltà a vivere.

Non è senza preoccupazione che si vede la capacità di alimentazione dei lavoratori italiani ridursi notevolmente; eppure essi tranquillamente stanno al loro posto di combattimento.

Si riconosca che lo Stato ha bisogno di muoversi con una certa facilità sul piano dell'imposizione fiscale, e ogni categoria di cittadini faccia, secondo le sue possibilità, il proprio dovere.

Per quanto riguarda i lavoratori sarebbe forse giunto il momento di fare il punto della situazione, perchè al di sotto di determinate condizioni di vita non si può andare.

È stato detto che l'onere per assistenza sociale dell'agricoltura è passato da 470 milioni a 1 miliardo mezzo. Si tratta, è vero, di un aumento notevole, press'a poco del duecento per cento; ma bisogna considerare che taluni prezzi agricoli sono aumentati del mille per cento.

Il Ministero dell'agricoltura, per esempio, aveva avuto occasione, a proposito del vino, di dichiarare che si trattava di un prodotto

agricolo da ridurre, perchè il prezzo era già troppo elevato. E dopo otto [giorni] si è dovuto discutere su un prezzo del vino che era il 1,000 per cento del prezzo di partenza.

PRESIDENTE osserva che queste sono considerazioni d'ordine economico che esulano dalla competenza della Commissione e dalla portata del disegno in esame.

L'emendamento del Relatore all'articolo 1 del decreto-legge non è accettato dal Governo.

BORGHESE, *Relatore*, lo ritira.

(Sono approvati gli articoli 1 e 2).

PRESIDENTE. L'emendamento del Relatore all'articolo 3 non è accettato dal Governo.

BORGHESE, *Relatore*, lo ritira.

(Sono approvati gli articoli 3, 4, 5).

PRESIDENTE. All'articolo 6, il Governo accetta di sostituire il comma 5°, così formulato:

« Per l'omessa o la tardiva dichiarazione delle variazioni concernenti beni di nuova formazione o comunque non censiti, nonchè delle variazioni delle colture che diano luogo ad aumenti di reddito, sono applicabili le sanzioni previste dal testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi in materia di imposte dirette approvato con Regio decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608 ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di non poter accettare la soppressione dei primi due commi dell'articolo 6, proposta dal camerata Ricchioni.

RICCHIONI raccomanda allora di esaminare la possibilità di rivedere la legge sulle esenzioni da attribuirsi agli impianti di nuove colture legnose da frutto perchè le disposizioni vigenti, praticamente nulla concedono, anche quando, per l'impianto avvenuto della nuova coltura, com'è, per esempio, il caso dei vigneti specializzati, non può praticarsi la vecchia coltura, soggetta ad imposta, e trarsi dalla terra un qualsiasi reddito nel periodo di improduttività della nuova coltura. Le esenzioni dovrebbero essere totali, siccome praticate dai vecchi catasti.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, si riserva di esaminare la questione.

(Sono approvati l'articolo 6 emendato e gli articoli da 7 a 12).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE. All'articolo 13 il Ministro ha proposto di sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

« Il privilegio sancito dall'articolo 2771 del Codice civile non è frazionabile nei casi di diritti promiscui di godimento separatamente assoggettati all'imposta terreni, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, delle leggi sul nuovo catasto.

« Qualora l'esattore promuova l'espropriazione, è tenuto a notificare l'avviso d'asta a tutti i titolari di diritti promiscui di godimento inerenti al medesimo fondo e coloro che abbiano assolto il proprio debito d'imposta e relative sovrimposte, possono chiedere al Pretore la sospensione dell'esecuzione ed ottenere il consolidamento dei rimanenti diritti appartenenti al titolare inadempiente, mediante il pagamento di un prezzo equivalente a quello base di primo incanto dell'intero fondo, detratto l'importo del valore capitale dei propri diritti, determinato con gli stessi criteri adottati per calcolare il prezzo di base medesimo ».

(Sono approvati l'articolo 13 così emendato e gli articoli da 14 a 19).

All'articolo 20 il Governo non accetta l'emendamento del Relatore.

BORGHESE, Relatore, lo ritira.

(È approvato l'articolo 20).

PRESIDENTE. Il Governo accetta di sostituire l'articolo 21 con quello proposto dal Relatore, aggiungendo, alla fine del 2° comma, le parole: e del « titolo all'esonero ».

L'articolo risulta, pertanto così formulato:

« I proprietari o i possessori dei fondi concessi in affitto, i cui redditi, per l'articolo 5 del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, potranno chiedere lo sgravio dalla imposta sul reddito agrario ai sensi dell'articolo 118 del regolamento

approvato con Regio decreto 11 luglio 1907, n. 560.

« Qualora i redditi di cui al precedente comma non siano assoggettati alla imposta di ricchezza mobile, in quanto esenti per disposizione di legge, i proprietari o i possessori di fondi concessi in affitto potranno ottenere lo sgravio della imposta sui redditi agrarii, previa indicazione nominativa degli affittuari e del titolo all'esonero ».

(Sono approvati l'articolo 21 così emendato e gli articoli da 22 a 24).

Pone ai voti l'articolo unico, con l'aggiunta delle parole: « con le seguenti modificazioni ».

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1942-XXI, n. 1477, che contiene facilitazioni per il pagamento degli assegni ai pensionati che cambiano residenza. (2260)

ROMANO, RUGGERO. Col provvedimento in esame si dispone che i pensionati i quali cambiano residenza, per ottenere il pagamento dei propri assegni, possano produrre all'Ufficio provinciale del tesoro, in luogo del certificato attestante la loro iscrizione nei registri anagrafici del Comune ove si sono trasferiti, altro certificato attestante l'avvenuta presentazione della domanda di mutamento di residenza.

Dato lo sfollamento dalle grandi città, propone senz'altro l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 12.45.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge con emendamenti del Regio decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, concernente nuove disposizioni in materia di maggiori utili relativi allo stato di guerra. (2136-B)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, concernente nuove disposizioni in materia di maggiori utili relativi allo stato di guerra, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, comma primo, dopo le parole: prodotti da nazionali all'estero, *sono aggiunte le parole:* dal 1° gennaio 1939-XVII.

All'articolo 1, comma 2°, dopo le parole: La differenza tra il reddito complessivo, *sono inserite le seguenti:* dedotti i redditi prodotti nell'anno stesso che fossero esenti in forza di leggi speciali o soggetti ad un tributo sostitutivo.

Allo stesso articolo 1, l'ultimo comma è sostituito col seguente:

Le disposizioni del presente articolo si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1941-XIX, anche agli utili derivanti dall'esercizio di affittanze agrarie i cui canoni risultino bloccati in misura sensibilmente inferiore agli equi canoni attuali, valutati in natura.

All'articolo 2, comma 4°, sono soppresse le parole: per le imprese industriali e commerciali.

Allo stesso articolo 2, comma 4°, ed all'articolo 5, comma 1°, le parole: del successivo articolo 6, *sono sostituite con le parole:* del successivo articolo 7.

All'articolo 3, comma 1° le parole: salva l'applicazione del quarto comma dell'articolo precedente, *sono sostituite con le parole:* ma in ogni caso in misura non inferiore all'8 per cento del capitale investito da valutarsi ai sensi dell'articolo 7.

Allo stesso articolo 3, il penultimo e l'ultimo comma sono sostituiti con i seguenti:

Le società e gli enti tassati in base a bilancio, quando dimostrino di aver effettuato contratti di appalto o di fornitura in misura superiore a quelli effettuati nel biennio 1937-1938, possono chiedere una maggiorazione del reddito ordinario pari al reddito ordinario della maggior misura di appalti o forniture determinato in conformità del comma precedente.

Gli uffici distrettuali, qualora dimostrino che gli appalti o le forniture effettuati negli anni 1941 e seguenti da singole società ed enti tassati in base a bilancio siano in misura inferiore a quelli effettuati nel biennio 1937-1938, possono apportare una minorazione al reddito ordinario delle società ed enti medesimi, pari al reddito ordinario della minor misura degli appalti e delle forniture, determinato in conformità del quarto comma del presente articolo. Questa disposizione non si applica quando il reddito complessivo in ciascun anno non sia superiore al reddito ordinario, calcolato ai sensi del primo comma dell'articolo 2.

Agli effetti dei due commi precedenti si ha riguardo soltanto agli appalti e alle forniture per i quali si sarebbe proceduto a tassazione separata, se fossero stati assunti da contribuenti non tassati in base a bilancio.

All'articolo 4, comma 1°, dopo le parole: 1° aprile 1940-XVIII, *sono aggiunte le seguenti:* ai fini della limitazione della consistenza non si tiene conto degli investimenti in titoli dello Stato effettuati in ottemperanza ai Regi decreti-legge 8 gennaio 1942-XX, n. 5 e 21 maggio 1942-XX, n. 520, e all'articolo 18 del presente decreto.

Allo stesso articolo 4, sono soppresi il penultimo e l'ultimo comma.

All'articolo 6, dopo le parole: il seguente articolo, *è aggiunto:* 6.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Allo stesso articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Le disposizioni del presente articolo non riguardano le assegnazioni di beni immobili ai soci di società immobiliari, che siano state attuate in conformità dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283 e dell'articolo 15 del testo unico approvato con il Regio decreto 9 marzo 1942-XX, n. 257.

Agli articoli 8 e 17, ultimo comma, la parola: abolito, è sostituita con la parola: abrogato.

All'articolo 10, primo comma, la parola: superi, è sostituita con la parola: raggiunga.

All'articolo 10, dopo il comma 4^o, è aggiunto il seguente:

Quando il reddito complessivo superi le lire 50,000, ma non il doppio del reddito ordinario, l'imposta è applicata, sulle prime lire 50,000, con aliquote ridotte alla metà.

All'articolo 11, comma 2^o, dopo le parole: per quanto riflette il termine, sono aggiunte le parole: per la rettifica.

Allo stesso articolo 11, dopo il comma 2^o, sono aggiunti i seguenti:

La cognizione di tutte le controversie, alle quali darà luogo l'applicazione della presente legge, sia in ordine all'accertamento del reddito complessivo che, quando necessario, del reddito ordinario, al fine di stabilire i maggiori utili relativi allo stato di guerra e la imposta straordinaria gravante sugli stessi, e di ogni altra nascente della presente legge, resterà deferita in primo grado alla Commissione provinciale, in appello alla Commissione centrale per le imposte, come costituite e con i poteri consentiti dalle leggi che le disciplinano, estesa alla Commissione provinciale la facoltà di cui all'articolo 43 della legge 24 agosto 1877, n. 4021.

Le controversie in corso saranno, dall'andata in vigore della presente legge, deferite, nello stato in cui si trovano, alle Commissioni provinciali, eccetto quelle nelle quali sia già intervenuta la decisione definitiva di merito della Commissione distrettuale, che seguiranno l'ulteriore corso ordinario, occorrendo, fino alla decisione della Commissione centrale.

Ai fini di questa disposizione il Ministro delle finanze costituirà presso detta Commissione centrale una o più sezioni speciali.

Allo stesso articolo 11, comma 3^o, la parola: Tuttavia, è sostituita dalle seguenti: Nonostante quanto è disposto nel 2^o comma del presente articolo,

All'articolo 14, comma 2^o, dopo le parole: da essi notificato, sono aggiunte le altre: dopo che siano trascorsi almeno novanta giorni da tale notifica.

Allo stesso articolo 14 comma 2^o, le parole: del successivo articolo 15 sono sostituite con le parole: del successivo articolo 19,

Allo stesso articolo 14, comma 8^o, dopo le parole: finchè sono attivati gli atti di esecuzione fiscale, è aggiunto il seguente periodo: Il sequestro rimane privo di effetto, se non sia seguito entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica.

Allo stesso articolo 14, ultimo comma, dopo le parole: sono solidalmente responsabili dell'intera imposta gravante i redditi dei precedenti esercenti l'azienda ceduta, sono aggiunte le parole: per l'anno in corso e per i due anni anteriori.

All'articolo 15, dopo le parole: è aggiunto il seguente, sono aggiunte le parole: articolo 19.

Allo stesso articolo 15 dopo il 1^o comma, sono aggiunti i seguenti:

La ritenuta di cui al comma precedente non si applica quando l'importo dell'appalto o della fornitura sia inferiore alle lire cinquantamila, nè ai pagamenti di qualsiasi importo relativi ad utenze di acqua, energia elettrica, gas e telefoniche, anche se il pagamento abbia avuto luogo prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Sono esenti dalla ritenuta i pagamenti relativi ad appalti o forniture la cui esecuzione si sia esaurita prima del 1^o gennaio 1939-XVII.

Allo stesso articolo 15, dopo il 2^o comma, è aggiunto il seguente:

Le somme trattenute e non utilizzate per il pagamento delle imposte, saranno restituite dopo scaduto il termine per l'accertamento, da parte dell'Ufficio, dei maggiori redditi relativi all'anno in cui la ritenuta è stata operata, semprechè a carico degli interessati non sia in corso la procedura per accertamento della imposta straordinaria.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

All'articolo 16, dopo le parole: L'articolo 21 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, sono aggiunte le parole: diventa articolo 22 ed,

All'articolo 17, dopo le parole: L'articolo 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, sono aggiunte le parole: diventa articolo 23 ed,

All'articolo 18, gli articoli aggiunti alla legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, invece della numerazione da 23 a 32, prendono rispettivamente la numerazione da 24 a 33. Nel primo e nel terzo comma dell'articolo 24, ora articolo 25, e nel primo comma dell'articolo 25, ora articolo 26, le parole: articolo 23, sono sostituite con le parole: articolo 24. Nell'ultimo comma dell'articolo 26, ora articolo 27, le parole: articolo 28, sono sostituite con le parole: articolo 29. Nel primo comma dell'articolo 27, ora articolo 28, le parole: articolo 25, sono sostituite con le parole: articolo 26; nel secondo comma dello stesso articolo le parole: articolo 26, sono sostituite con le parole: articolo 27. Nel primo comma dell'articolo 28, ora articolo 29, le parole: all'articolo 26, sono sostituite con le parole: all'articolo 27; nell'ultimo comma dello stesso articolo le parole: dell'articolo 27, sono sostituite con le parole: dell'articolo 28. Nel secondo comma dell'articolo 29, ora articolo 30, le parole: degli articoli 25, 26, 27 e 28, sono sostituite con le parole: degli articoli 26, 27, 28, e 29. All'articolo 32, ora articolo 33, le parole: dall'articolo 25, sono sostituite con le parole: dall'articolo 26.

Allo stesso articolo 18, comma 1° dell'articolo 23 aggiunto, ora 24, le parole: La differenza tra il reddito complessivo ed il reddito ordinario, dedotte l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, è, previa detrazione di una quota pari al 20 per cento del reddito ordinario, indisponibile; sono sostituite con le parole: La differenza tra il reddito complessivo al netto delle detrazioni di cui agli articoli 10 e 12 ed il reddito ordinario, fatta deduzione della imposta di ricchezza mobile, dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra e dei tributi locali afferenti il reddito, nonchè di una quota pari al 20 per cento del reddito ordinario, è indisponibile...

Dopo il 1° comma dello stesso articolo 23, ora 24, è inserito il seguente:

L'obbligo dell'investimento nello speciale titolo di Stato non ricorre per le somme che risultino già impiegate nella ricostru-

zione di cespiti distrutti o danneggiati per fatto di guerra. Il Ministro delle finanze può autorizzare che le somme destinate ad essere impiegate nella ricostruzione dei detti cespiti siano versate in un conto vincolato presso la Regia tesoreria, fruttifero dell'interesse annuo del 3 per cento da pagarsi a semestri maturati al netto dell'imposta di ricchezza mobile. Con lo stesso provvedimento il Ministro delle finanze stabilirà le condizioni, le modalità ed i termini per lo svincolo del deposito.

Nel 2° comma dello stesso articolo 23, ora 24, sono soppresse le parole: Nonchè per la ricostruzione di cespiti aziendali che siano stati distrutti o danneggiati per fatto di guerra.

Dopo il 4° comma dello stesso articolo 23, ora 24, sono aggiunti i seguenti:

Per i maggiori utili relativi agli anni 1939, 1940 e 1941, l'obbligo dell'investimento non ricorre quando risulti che sono stati investiti prima del 30 giugno 1942-XX, in cespiti patrimoniali di carattere permanente, inerenti all'attività industriale o commerciale che ha dato luogo all'accertamento.

Tuttavia, nei riguardi dei contribuenti che alla data di applicazione del Regio decreto-legge 23 giugno 1942-XX, n. 698, abbiano già concordato con gli uffici distrettuali delle imposte il reddito complessivo per gli anni 1939 e 1940, ovvero sia già intervenuta la decisione della Commissione di prima istanza, la quota indisponibile, di cui al 1° comma del presente articolo, è ridotta del 25 per cento.

Allo stesso articolo 18, l'articolo 29 aggiunto, ora 30, è sostituito col seguente:

Qualora l'accertamento non sia divenuto definitivo, le somme versate in Tesoreria sono imputate in un conto vincolato, fruttifero dell'interesse annuo del 3 per cento, da pagarsi a semestri maturati al netto dell'imposta di ricchezza mobile. Secondo le risultanze dell'accertamento definitivo, si fa luogo all'investimento nello speciale titolo dello Stato, oppure alla restituzione delle somme all'avente diritto.

Allo stesso articolo 18, l'articolo 30 aggiunto, ora 31, è sostituito col seguente:

Per i maggiori utili relativi agli anni 1939, 1940, 1941, già definitivamente accertati, o per il cui accertamento sia intervenuta all'atto della pubblicazione del presente de-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

creto una decisione di primo grado, la notifica della intimazione di cui all'articolo 26 è eseguita nel termine di novanta giorni dalla detta pubblicazione.

Dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente articolo 19:

« L'articolo 6 della legge 1^o luglio 1940-XVIII, n. 813, diventa articolo 7; l'articolo 7 diventa articolo 8; l'articolo 8 diventa articolo 9; l'articolo 19 diventa articolo 20; l'articolo 20 diventa articolo 21; l'articolo 23 diventa articolo 24 ».

Gli articoli 19, 20, 21 diventano articoli 20, 21, 22.

Regolazione e revisione dei prezzi delle forniture, delle opere e delle costruzioni concernenti le amministrazioni militari, i servizi speciali creati per la guerra e ogni altro ente o servizio dello Stato chiamato a disimpegnare compiti e funzioni connessi con lo svolgimento della guerra. (2195-B)

ART. 1.

È costituita una Commissione incaricata di pronunciarsi sui prezzi di aggiudicazione delle forniture, delle opere e delle costruzioni, d'importo non inferiore a lire 3,000,000 occorrenti:

a) alle Amministrazioni del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e di ogni altro Corpo armato;

b) ai servizi speciali creati per la guerra, previsti dalla legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, e agli altri che siano dichiarati tali dal provvedimento che li istituisce;

c) a ogni altro ente o servizio dello Stato chiamato a disimpegnare, anche in parte, compiti e funzioni dipendenti o comunque connessi allo svolgimento della guerra e da determinarsi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa col Ministro delle finanze.

È in facoltà del Ministro competente di chiedere che la Commissione si pronunzi sui prezzi delle forniture, delle opere e delle costruzioni per le amministrazioni e gli enti innanzi indicati, anche quando l'importo risulti inferiore a lire 3,000,000.

Nei casi di cui al primo e al secondo comma non possono essere approvati contratti che stabiliscano prezzi superiori a quelli riconosciuti equi dalla Commissione

predetta, salvo determinazione motivata del Ministro competente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti che vengano stipulati fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

ART. 2.

La Commissione di cui al precedente articolo procederà altresì, ai fini dell'eventuale riduzione dei prezzi pattuiti, alla revisione dei contratti per forniture, opere e costruzioni di cui all'articolo 1, d'importo non inferiore a lire 3,000,000 stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge a partire dal 1^o gennaio 1939-XVII, dalle Amministrazioni, servizi ed enti indicati nel precedente articolo 1.

Possono però essere soggetti a revisione anche i contratti d'importo inferiore quando la Commissione, a suo insindacabile parere, lo ritenga opportuno, compresi quelli previsti dagli articoli 3 e 5 del Regio decreto-legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1518.

La Commissione, ove giudichi, sentita la ditta contraente, che il prezzo o i prezzi determinati in tali contratti siano superiori a quelli rispondenti a una giusta valutazione e debbano perciò essere ridotti, stabilisce il conseguente addebito, che viene dall'Amministrazione notificato alla ditta contraente e diviene definitivo, trascorsi 30 giorni dalla data della notificazione, salvo che la ditta medesima non produca ricorso.

La cognizione del ricorso è deferita ad un Collegio arbitrale composto di cinque membri, dei quali uno scelto fra i magistrati di grado terzo della Corte Suprema di Cassazione, due fra i magistrati di grado non inferiore al quarto del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, designati dai rispettivi presidenti, e due nominati per ogni controversia, uno dal Ministro delle finanze e l'altro dalla parte ricorrente.

Il Collegio è presieduto dal magistrato dell'Ordine giudiziario.

Il ricorso della ditta al giudizio del Collegio arbitrale abilita il Collegio stesso a confermare, accrescere, o diminuire i prezzi fissati dalla Commissione.

Il Collegio, che ha competenza giuridica e tecnica, ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritenga più opportuno.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Contro la decisione del Collegio è ammesso soltanto il ricorso alla Corte Suprema di Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione del Collegio.

ART. 3.

La riscossione delle somme dovute all'Era-rio in relazione al disposto del precedente articolo 2, è effettuata dall'Amministrazione con le norme stabilite per la riscossione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili derivanti dalla guerra.

Dall'importo addebitato sono portate in deduzione le quote delle imposte dirette e dell'imposta sull'entrata, che, in seguito alla rettificazione dei prezzi, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, risultino pagate in più.

ART. 4.

La Commissione di cui all'articolo 1 è nominata con decreto Reale, sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo e sarà composta di un Ministro di Stato, presidente, di un Senatore del Regno, di un Consigliere nazionale, di due esperti scelti fra persone di particolare competenza, nonché di quattro tecnici designati rispettivamente dal Ministero della guerra, dal Ministero della marina, dal Ministero dell'aeronautica e dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Alla Commissione potranno essere aggregati tecnici delle Amministrazioni non considerate al precedente comma, in relazione alla particolare natura del contratto che deve formare oggetto di pronunzia o di revisione.

Col decreto Reale, di cui al primo comma del presente articolo, ad uno dei membri della Commissione sarà attribuita la qualifica di vice presidente, affinché possa sostituire il presidente, in caso di assenza o di impedimento.

ART. 5.

Restano ferme le disposizioni del Regio decreto-legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1518.

La procedura prevista dalla presente legge non sospende in alcun caso l'esecuzione del contratto.

Gli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano ai contratti relativi ai lavori di difesa alla frontiera alpina, per i quali valgono le norme della legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1726.

ART. 6.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme integrative ed esecutive occorrenti per l'attuazione della presente legge, che ha vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio 1942-43 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (2220-B)

ART. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

ART. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e degli scambi e le valute per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

ART. 3.

Nei bilanci dei Patrimoni riuniti ex economici e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

ART. 4.

È autorizzata l'iscrizione negli stati di previsione della spesa dei seguenti Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 delle somme seguenti per fronteggiare le esigenze sottoindicate:

Ministero delle finanze:

lire 400,000 per spese e premi per la ricerca di materia imponibile nella prima applicazione dell'imposta complementare progressiva;

Ministero per gli scambi e le valute:

lire 300,000 per le spese relative alle operazioni di conversione in nominativi dei titoli azionari al portatore emessi da Società aventi sede nel Regno e circolanti all'estero.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 5.

È elevata di lire 1,500,000 l'assegnazione straordinaria stabilita per l'esercizio finanziario 1942-43 a favore dell'Istituto Centrale di statistica con l'articolo 9 della legge 23 giugno 1942-XX, n. 695.

ART. 6.

Il contributo straordinario da corrispondere al Comune di Palermo nell'esercizio finanziario 1942-43 ai termini dell'articolo 1 della legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 1816, modificato con l'articolo 8 della legge 16 marzo 1942-XX, n. 243, è elevato a lire 37,500,000, rimanendo in corrispondenza soppresso lo stanziamento di lire 25,000,000 previsto dalla citata legge n. 1816 per l'esercizio finanziario 1943-44.

Il suindicato contributo potrà essere utilizzato anche per la sistemazione del bilancio di detto Comune per l'esercizio 1941.

Il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

ART. 7.

Il contributo da corrispondere al Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali Riuniti di Roma, ai termini dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 481, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, per i maggiori oneri dipendenti dai miglioramenti economici al personale, è stabilito per l'esercizio finanziario 1942-43 in lire 6,000,000.

ART. 8.

È autorizzata la spesa di lire 2,900,000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per

l'esercizio finanziario 1942-43, per i lavori di adattamento della Casina dei Principi nella Reggia di Capodimonte in Napoli, da destinare a residenza dell'Altezza Reale la Duchessa d'Aosta vedova.

ART. 9.

È aumentata di lire 9,114,000 la spesa autorizzata con l'articolo 4 della legge 13 giugno 1942-XX, n. 693, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1942-43, per provvedere al completamento di opere straordinarie a pagamento non differito.

ART. 10.

Il terzo comma dell'articolo 14 della legge 28 settembre 1942-XX, n. 1140, è modificato come segue:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai Comandi, Corpi e servizi dipendenti dalle Amministrazioni militari e dalle Aziende dello Stato con ordinamento autonomo, fatta eccezione per quanto concerne le forniture di carta, buste, cartoni e lavori di stampa ».

ART. 11.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a prelevare la somma di lire 30,000,000 dall'avanzo di gestione dell'esercizio 1941-42 per versarla al Tesoro a scomputo delle sovvenzioni ricevute per la sistemazione ed il completamento della rete telefonica nazionale.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

TABELLA A.

**TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1942-43**

In aumento:

Capitolo n. 147. — Rimborsò, da aziende autonome delle spese di ogni genere, sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato	L.	355,000 —
Capitolo n. 148. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle finanze	»	170,000 —
Capitolo n. 149. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia	»	511,931 —
		511,931 —
Totale . . .	L.	1,036,931 —

TABELLA B.

**TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1942-43**

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 41. — Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti, ecc. (Presidenza del Consiglio dei Ministri)	L.	200,000 —
Capitolo n. 43. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	7,000 —
Capitolo n. 49. — Premi di operosità, ecc. (Servizio speciale riservato).	»	300,000 —
Capitolo n. 50. — Indennità di missione, ecc. (Servizio speciale riservato)	»	650,000 —
Capitolo n. 52. — Assegni fissi per spese d'ufficio per il servizio speciale riservato	»	50,000 —
Capitolo n. 76. — Premi di operosità e rendimento al personale addetto al Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie	»	40,000 —
Capitolo n. 116. — Spese per gli impianti dei campi di tiro, ecc. (M. V. S. N.)	»	40,000 —
Capitolo n. 128. — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti — Servizi metropolitani)	»	80,000 —
Capitolo n. 129. — Indennità per missioni e traslochi, ecc. (Corte dei conti — Servizi metropolitani)	»	90,000 —
Capitolo n. 133. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali sede della Corte dei conti, ecc.	»	85,000 —
Capitolo n. 161. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc. della Ragioneria generale dello Stato, ecc.	»	2,900,000 —
Capitolo n. 164. — Sussidi ad impiegati di ruolo e non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 165. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc.	»	15,000,000 —
		15,000,000 —
<i>Da riportarsi</i> . . .	L.	19,492,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto</i>	L. 19,492,000 —
Capitolo n. 170. — Compensi ad estranei all'Amministrazione finanziaria per incarichi e studi, ecc.	»	100,000 —
Capitolo n. 171. — Indennità per missioni e traslochi, ecc.	»	1,600,000 —
Capitolo n. 210. — Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, ecc.	»	30,000 —
Capitolo n. 232. — Fitto di locali in servizio della guardia di finanza.	»	94,300 —
Capitolo n. 258. — Spese per il funzionamento del Collegio peritale per la risoluzione delle controversie, ecc. (Tasse)	»	100,000 —
Capitolo n. 302. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc.	»	200,000 —
Capitolo n. 308. — Spese per il funzionamento della Commissione centrale per le imposte dirette, ecc.	»	200,000 —
Capitolo n. 314. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. (Imposte dirette)	»	1,000,000 —
Capitolo n. 328. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. (Dogane).	»	250,000 —
Capitolo n. 337. — Indennità di giro per ispezioni, ecc. (Dogane)	»	800 —
Capitolo n. 348. — Indennità di soggiorno, ecc. (Dogane-Albania)	»	300,000 —
Capitolo n. 366. — Spese per la beneficenza romana	»	2,800,000 —
Capitolo n. 426. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto Centrale di Statistica	»	1,500,000 —
Capitolo n. 463-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese per il funzionamento della Commissione speciale di cui all'articolo 2 della legge 11 maggio 1942-XX, n. 616, recante modifiche alle disposizioni relative al blocco delle contribuzioni gravanti sulla proprietà immobiliare	»	200,000 —
Capitolo n. 498-ter (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nella prima applicazione dell'imposta complementare progressiva	»	400,000 —
Capitolo n. 579 (<i>aggiunto, in conto competenza</i>). — Retribuzioni al personale non di ruolo addetto al servizio speciale riservato	»	1,000,000 —
Capitolo n. 691 (<i>aggiunto, in conto competenza</i>). — Premi di operosità, ecc. per prestazioni straordinarie rese per lavori inerenti al rimborso ai Comuni delle spese da essi sostenute per la istituzione del servizio di razionamento dei consumi	»	40,000 —
Capitolo n. 706 (<i>aggiunto, in conto competenza</i>). — Premi di operosità e di rendimento al personale delle Dogane ed imposte indirette	»	500,000 —
Capitolo n. 710 (<i>aggiunto, in conto competenza</i>). — Spese, ecc. per gli studi e l'applicazione dei provvedimenti inerenti alla disciplina dell'approvvigionamento di talune merci estere, ecc.	»	1,000,000 —
Capitolo n. 711 (<i>aggiunto, in conto competenza</i>). — Saldo degli impegni riguardanti le spese, ecc. degli esercizi finanziari anteriori a quello 1942-43.	»	179,544 —

Totale degli aumenti L. 30,986,644 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 98. — Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ecc. (Milizia volontaria per la sicurezza nazionale)	L.	500,000 —
Capitolo n. 112. — Spese per il personale, ecc. della Milizia contraerei, ecc.	»	2,000,000 —
Capitolo n. 114. — Spese per il personale, ecc. della Milizia artiglieria marittima, ecc.	»	10,000,000 —
Capitolo n. 149. — Pensioni ordinarie al personale del cessato regime	»	2,000,000 —
Capitolo n. 160. — Personale di ragioneria, ecc. Stipendi, ecc.	»	1,000,000 —
Capitolo n. 237. — Personale di ruolo degli uffici esterni — Stipendi, ecc.	»	2,000,000 —

Da riportarsi L. 17,500,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto</i>	L. 17,500,000 —
Capitolo n. 267. — Quota del 90 per cento, ecc. sui canoni che i Comuni, ecc. sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento, ecc.	»	2,000,000 —
Capitolo n. 323. — Personale di ruolo degli uffici esterni delle dogane, ecc. Stipendi, ecc.	»	1,000,000 —
Capitolo n. 344. — Restituzione di diritti all'esportazione, ecc.	»	30,000,000 —
	Totale delle diminuzioni	L. 50,500,000 —

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento:*

Capitolo n. 23. — Assegni per spese di ufficio, ecc.	L.	89,000 —
Capitolo n. 32. — Spese di giustizia nei procedimenti penali, ecc.	»	35,000 —
Capitolo n. 36. — Premi di rendimento ai magistrati e funzionari di cancelleria, ecc.	»	511,391 —
Capitolo n. 42. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari, ecc.	»	225,000 —
Capitolo n. 48. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc.	»	15,500,000 —
Capitolo n. 49. — Mantenimento e trasporto dei minorenni ricoverati nelle Case di rieducazione, ecc.	»	5,000,000 —
Capitolo n. 62 (<i>aggiunto, in conto competenza</i>). — Spese per l'acquisto di immobili, ecc.	»	160,575 —
	Totale degli aumenti	L. 21,520,966 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 23- <i>bis</i> . — Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari della Dalmazia, ecc.	L.	59,000 —
Capitolo n. 32- <i>bis</i> . — Spese di giustizia nei procedimenti penali, ecc. nel territorio della Dalmazia, ecc.	»	35,000 —
Capitolo n. 42- <i>bis</i> . — Affitto, ecc. ed altre spese per i locali degli uffici giudiziari della Dalmazia, ecc.	»	225,000 —
Capitolo n. 48- <i>bis</i> . — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc. nel territorio della Dalmazia, ecc.	»	500,000 —
Capitolo n. 52. — Spese di riparazione, ecc. degli edifici adibiti ad Istituti di prevenzione e di pena	»	160,575 —
	Totale delle diminuzioni	L. 979,575 —

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento:*

Capitolo n. 29. — Indennità agli ufficiali consolari di 2 ^a categoria, ecc.	L.	200,000 —
Capitolo n. 39. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero, ecc.	»	2,000,000 —
Capitolo n. 137 (<i>aggiunto, in conto competenza</i>). — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. della Commissione permanente per il rimpatrio degli italiani all'estero	»	80,000 —
	Totale degli aumenti	L. 2,280,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 125. — Biblioteche governative, ecc.; spese per gli uffici, ecc.	L.	150,000 —
Capitolo n. 147. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc.	»	552,772 —
Totale delle diminuzioni	L.	<u>702,772 —</u>

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento:*

Capitolo n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza al Capo della polizia, ai Prefetti, ecc.	L.	30,000 —
Capitolo n. 8. — Sussidi al personale in servizio, ecc.	»	250,000 —
Capitolo n. 9. — Fitti e canoni	»	442,000 —
Capitolo n. 11. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc.	»	300,000 —
Capitolo n. 23. — Spese per le statistiche, ecc.	»	150,000 —
Capitolo n. 31. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc.	»	60,000 —
Capitolo n. 38. — Spese per il funzionamento dell'ufficio centrale per i rifiuti solidi urbani, ecc.	»	500,000 —
Capitolo n. 39. — Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici, ecc.	»	400,000 —
Capitolo n. 67. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Armamento, vestiario, ecc.	»	5,000,000 —
Capitolo n. 92. — Retribuzioni ed indennità di caroviveri al personale avventizio, ecc.	»	4,000,000 —
Totale degli aumenti	L.	<u>11,132,000 —</u>

b) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 111. — Assegnazione straordinaria per l'esecuzione di lavori di protezione anti-aerea, per i servizi relativi alla protezione stessa, nonchè per l'apprestamento di locali per il ricovero di persone danneggiate da incursioni aeree.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento:*

Capitolo n. 22. — Genio civile - Spese d'ufficio	L.	350,000 —
Capitolo n. 65. — Spese casuali ed impreviste, ecc.	»	100,000 —
Capitolo n. 67. — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti.	»	500,000 —
Capitolo n. 90. — Personale del ruolo transitorio: indennità di trasporto ecc. (Strade ferrate)	»	200,000 —
Capitolo n. 92. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. (Strade ferrate)	»	100,000 —
Totale degli aumenti	L.	<u>1,250,000 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 54. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Retribuzione giornaliera	L.	<u>900,000 —</u>
--	----	------------------

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

a) *In aumento:*

Capitolo n. 76. — Personale avventizio — Retribuzioni, ecc.	L.	280,000 —
Capitolo n. 82. — Spese inerenti alla vigilanza ministeriale sull'attività dei cantieri, ecc.	»	38,830 —
Totale degli aumenti	L.	<u>318,830 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 35. — Sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi, ecc.	L.	15,000,000 —
Capitolo n. 94. — Premi per l'acquisto di autoveicoli, ecc. per il funzionamento esclusivo a gassogeno, ecc.	»	500,000 —
Totale delle diminuzioni	L.	<u>15,500,000 —</u>

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento:*

Capitolo n. 43 — Spese per il Dopolavoro, ecc.	L.	<u>100,000 —</u>
--	----	------------------

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 36. — Servizi di artiglieria — Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.	L.	100,000 —
Capitolo n. 66. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., dipendenti dallo stato di guerra.	»	3,000,000 —
Totale delle diminuzioni	L.	<u>3,100,000 —</u>

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc.	L.	2,100,000 —
Capitolo n. 5. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	»	120,000 —
Capitolo n. 53. — Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, ecc.	»	116,770 —
Capitolo n. 60. — Concorsi a premi, ecc., spese per combattere la malaria	»	3,000,000 —
Capitolo n. 63. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	»	200,000 —
Totale degli aumenti	L.	<u>5,536,770 —</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 79. — Contributi per incoraggiare la diffusione della trebbiatura a macchina, ecc.	L.	500,000 —
Capitolo n. 110. — Sovvenzioni per l'acquisto ecc., di magazzini ed impianti destinati alla conservazione, prima lavorazione e distribuzione dei prodotti agricoli, ecc.	»	500,000 —
Capitolo n. 146. — Somme da erogare, ecc., per spese relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc.	»	320,000 —
Totale delle diminuzioni . . .	L.	<u>1,320,000 —</u>

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

In aumento:

Capitolo n. 9. — Spese per telegrammi, ecc.	L.	800,000 —
Capitolo n. 25. — Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno, ecc.	»	350,000 —
Capitolo n. 26. — Spese per l'impianto, mantenimento e funzionamento del laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere, ecc.	»	100,000 —
Capitolo n. 92 (<i>aggiunto, in conto competenza</i>). — Compenso speciale al personale del Corpo Reale delle miniere, ecc.	»	400,000 —
Totale . . .	L.	<u>1,650,000 —</u>

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

In aumento:

Capitolo n. 37-ter (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese relative alle operazioni di conversione in nominativi dei titoli azionari al portatore emessi da Società aventi sede nel Regno e circolanti all'estero . . .	L.	<u>300,000 —</u>
--	----	------------------

TABELLA C.

TABELLA DI VARIAZIONI AI BILANCI DI AZIENDE SPECIALI
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1942-43

1. — BILANCIO DEI PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 13. — Assegni al Clero del Pantheon	L.	18,000 —
Capitolo n. 25 (<i>aggiunto, in conto competenza</i>). — Spesa per il personale non di ruolo addetto ai servizi di culto	»	130,000 —
Totale degli aumenti . . .	L.	<u>148,000 —</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 15. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero particolarmente benemerito, ecc.	L.	130,000 —
Capitolo n. 19. — Fondo di riserva per le spese imprevidite	»	18,000 —
Totale delle diminuzioni		L. 148,000 —

2. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 1. — Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi	L.	24,333,000 —
Capitolo n. 6. — Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere per i servizi postali, ecc.	»	400,000 —
Capitolo n. 10. — Telegrafi	»	10,000,000 —
Capitolo n. 16. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese iscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale-telegrafica per il servizio delle Casse di risparmio postali	»	1,674,306.60
Totale		L. 36,407,306.60

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 36. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti e natanti ed ai messaggeri postali, ecc.	L.	3,600,000 —
Capitolo n. 38. — Indennità eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate, ecc.	»	90,000 —
Capitolo n. 40. — Fornitura, manutenzione, trasporto e facchinaggio di materiali e utensili ad uso della posta, ecc.	»	21,051,000 —
Capitolo n. 43. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc.	»	400,000 —
Capitolo n. 44. — (<i>modificata la denominazione</i>). — Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle Casse postali di risparmio in Roma a Piazza Leonardo da Vinci (legge 9 febbraio 1911, n. 76)	»	30,000 —
Capitolo n. 49. — Compensi ai ricevitori postali degli uffici nei quali siasi verificata, per il servizio dei risparmi, una eccedenza dei depositi sui rimborsi, ecc.	»	1,644,306.60
Capitolo n. 56. — Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi e degli uffici fono-telegrafici comunali, ecc.	»	3,000,000 —
Capitolo n. 73. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc.	»	1,825,000 —
Capitolo n. 75. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, carta, moduli, stampa, ecc.	»	355,000 —
Capitolo n. 88. — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc.	»	3,000,000 —
Capitolo n. 89. — Spese casuali	»	30,000 —
Capitolo n. 103. — Residui passivi eliminati, ecc.	»	82,000 —
Capitolo n. 112 (<i>aggiunto, in conto competenza</i>). — Spese per acquisto di materiali per l'esercizio del cavo Siracusa-Bengasi, ecc.	»	1,300,000 —
Totale		L. 36,407,306.60

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONIb) *Modifiche di denominazioni:*

Capitolo n. 54. — Contributo annuo concesso dal Governo italiano alla « Italcable — servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici — Società per azioni » (Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 925).

Capitolo n. 57. — Manutenzione della rete telegrafica e telefonica — Acquisti, trasporti, dazi sui materiali — Spese per fotografie ed acquisto di pubblicazioni tecniche ed apparecchi per esperimento delle linee. Mano d'opera sussidiaria — Indennizzi e spese per danni — Compensi da corrispondersi una volta tanto per servitù a tacitazione completa degli interessati — Occupazione di locali ed aree, spese di locomozioni e spese di assicurazione degli autoveicoli contro il rischio delle responsabilità civili per danni a terzi — Spese di illuminazione, e acqua pei casotti — Raccordo di cavi telegrafici.

Capitolo n. 99. — Versamento al Tesoro delle rate dovute all'Amministrazione postale-telegrafica dalla « Italcable — Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici — Società per azioni », per la cessione del Centro radio-telegrafico di Torrenova fornito dalla Germania in conto debiti di guerra (8^a delle 40 annualità).

Costituzione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie. (2227-B)

TITOLO I.

COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CENSUARIE E DEL COLLEGIO DEI PERITI.

ART. 1.

Per i lavori di formazione e di conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è coadiuvata dalle Commissioni censuarie comunali, dalle Commissioni censuarie provinciali e dalla Commissione censuaria centrale.

Le Commissioni censuarie comunali hanno sede nel capoluogo di ciascun comune, le Commissioni censuarie provinciali hanno sede nel capoluogo di ciascuna provincia e la Commissione censuaria centrale ha sede in Roma.

ART. 2.

Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, la Commissione censuaria comunale è costituita di nove membri effettivi e di quattro supplenti nominati dall'intendente di finanza della provincia.

In tali comuni la Commissione censuaria comunale funziona in due distinte Sezioni, con competenza, rispettivamente, in materia di catasto terreni e di nuovo catasto edilizio urbano.

Il presidente è unico per le due Sezioni.

Ciascuna Sezione è composta, oltre il presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti.

I componenti sono scelti:

a) quelli della prima Sezione, per due membri effettivi ed uno supplente fra nove contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del comune designati dall'Unione provinciale degli agricoltori; per un membro effettivo fra tre lavoratori dell'agricoltura residenti nel comune e designati dalla competente Unione provinciale; per un membro effettivo ed uno supplente fra tecnici o esperti in materia di terreni residenti nel comune;

b) quelli della seconda Sezione, per due membri effettivi ed uno supplente fra nove contribuenti iscritti nei ruoli della imposta fabbricati del comune designati dall'Unione provinciale degli industriali, Sindacato provinciale dei proprietari di fabbricati; per gli altri due membri effettivi ed uno supplente fra tecnici o esperti in materia di fabbricati residenti nel comune.

ART. 3.

Nei comuni con popolazione non superiore a cinquantamila abitanti, la Commissione censuaria comunale è costituita di cinque membri effettivi e di tre supplenti nominati dall'Intendente di finanza e scelti: per un membro effettivo ed uno supplente fra sei contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del comune designati dall'Unione provinciale degli agricoltori; per un membro effettivo ed uno supplente fra sei contribuenti iscritti nei ruoli della imposta fabbricati designati dall'Unione provinciale degli industriali, Sindacato provinciale dei proprietari di fabbricati; per un membro effettivo fra tre lavoratori dell'agricoltura residenti nel comune e designati dalla compe-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tente Unione provinciale; per due membri effettivi ed uno supplente fra tecnici o esperti in materia di terreni e di fabbricati residenti nel comune.

Il presidente è nominato dall'intendente di finanza fra i membri effettivi.

ART. 4.

Le Commissioni censuarie provinciali sono costituite di nove membri effettivi e di quattro supplenti, nominati dal Ministro per le finanze.

Esse funzionano in due distinte Sezioni, con competenza rispettivamente in materia di catasto terreni e di nuovo catasto edilizio urbano.

Il presidente è unico per le due Sezioni.

Ciascuna Sezione è composta, oltre il Presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti, di cui metà sono scelti dallo stesso Ministro per le finanze fra magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, e l'altra metà è designata dal Consiglio provinciale delle corporazioni.

I componenti designati dal Consiglio provinciale delle corporazioni sono scelti:

a) quelli della prima Sezione, fra un numero triplo di designati, rispettivamente per un membro effettivo ed uno supplente dall'Unione provinciale degli agricoltori e per un membro effettivo, dall'Unione provinciale dei lavoratori dell'agricoltura;

b) quelli della seconda Sezione, fra un numero triplo di designati dall'Unione provinciale degli industriali, Sindacato provinciale dei proprietari di fabbricati.

ART. 5.

Le Commissioni censuarie comunali e provinciali sono assistite ciascuna da un segretario nominato dall'intendente di finanza.

Delle funzioni di segretario della Commissione censuaria comunale può essere incaricato anche un impiegato comunale ovvero un membro della stessa Commissione censuaria.

Il segretario della Commissione censuaria provinciale è nominato fra i funzionari dell'Ufficio tecnico erariale competente per territorio, su designazione dell'ingegnere capo dell'Ufficio stesso.

ART. 6.

La Commissione censuaria centrale è composta di ventidue membri effettivi e di

sette supplenti nominati dal Ministro per le finanze. Essa è presieduta dal Ministro per le finanze ovvero dal vice presidente da lui prescelto fra i membri effettivi.

La Commissione censuaria centrale funziona in due distinte Sezioni, con competenza rispettivamente in materia di catasto terreni e di nuovo catasto edilizio urbano.

Fanno parte di tutte e due le Sezioni:

a) il Direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle imposte dirette, in qualità di membri effettivi;

b) un membro effettivo scelto fra i funzionari dell'Avvocatura generale dello Stato, di grado non inferiore al V;

c) un membro effettivo scelto fra i magistrati di sede a Roma, di grado non inferiore al V;

d) due membri effettivi, uno per ciascuno dei Sindacati nazionali fascisti degli ingegneri e dei geometri, scelti fra un numero triplo di designati dalla Confederazione fascista dei professionisti ed artisti;

e) sei membri effettivi e tre supplenti scelti fra le persone esperte in materia.

Fanno parte soltanto della prima Sezione:

f) un membro effettivo scelto fra i funzionari dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non inferiore al V;

g) due membri effettivi ed uno supplente scelti fra un numero triplo di designati dalla Confederazione fascista degli agricoltori;

h) un membro effettivo ed uno supplente scelti fra tre designati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

i) un membro effettivo, per il Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli, scelto fra tre designati dalla Confederazione fascista dei professionisti ed artisti.

Fanno parte soltanto della seconda Sezione:

l) un membro effettivo scelto tra i funzionari dipendenti dal Ministero delle corporazioni, di grado non inferiore al V;

m) tre membri effettivi e due supplenti scelti fra un numero triplo di designati dalla Confederazione fascista degli industriali, Federazione nazionale dei proprietari di fabbricati;

n) un membro effettivo, per il Sindacato Nazionale Fascista dei periti industriali, scelto fra tre periti edili iscritti al Sindacato e designati dalla Confederazione Fascista dei professionisti ed artisti.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 7.

La Presidenza della Commissione censuaria centrale è assistita da un collegio di periti catastali, i cui componenti, in numero non superiore a sei, sono scelti dal Ministro tra gli ingegneri ed i geometri dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. Il capo del Collegio è un ingegnere della predetta Amministrazione di grado non inferiore al VI.

Il Collegio è coadiuvato da personale d'ordine dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

ART. 8.

Le Commissioni censuarie comunali e provinciali durano in funzione cinque anni.

Il primo quinquennio ha inizio per tutte le Commissioni il 29 ottobre dell'anno successivo a quello di cessazione dello stato di guerra.

In caso di anticipato scioglimento le nuove Commissioni durano in carica fino al compimento del quinquennio in corso.

I componenti le Commissioni censuarie comunali e provinciali possono essere riconfermati nella carica.

ART. 9.

Quando, per qualsiasi motivo, nel corso del quinquennio cessi dalle sue funzioni il presidente delle Commissioni censuarie provinciali e comunali, il Ministro per le finanze e l'intendente di finanza procedono rispettivamente a nuova nomina.

Il Ministro o l'intendente di finanza possono disporre la sostituzione di membri delle Commissioni che per qualsiasi motivo cessino dalla carica.

Qualora il numero complessivo dei membri effettivi e supplenti si sia ridotto di oltre un quarto, la Commissione deve essere completata con le norme ordinarie.

Chi surroga membri che hanno cessato di appartenere alle Commissioni prima dell'ordinaria scadenza, rimane in carica fino al termine stabilito per la rinnovazione di esse.

Le funzioni dei membri delle Commissioni comunali non cessano per variazioni di territorio nella circoscrizione del comune, a meno che le variazioni siano tali da far ritenere necessaria all'intendente di finanza la ricostituzione delle Commissioni.

ART. 10.

Non possono essere nominati membri delle Commissioni censuarie coloro che non siano cittadini italiani, le donne, coloro che non abbiano compiuto gli anni 25, nè le persone indicate all'articolo 8 del testo unico di legge comunale e provinciale 3 marzo 1934-XII, n. 383.

Inoltre non possono far parte delle Commissioni censuarie comunali e provinciali gli intendenti di finanza, il personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi Tecnici erariali e di quella delle Imposte dirette, salvo per quanto riguarda il segretario delle Commissioni censuarie provinciali, gli appartenenti ai Corpi armati dello Stato in servizio permanente, i funzionari e gli agenti della pubblica sicurezza, i presidenti, i segretari ed i direttori delle Unioni sindacali.

Il Ministro per le finanze e l'intendente di finanza debbono dichiarare la decadenza dei membri per i quali sia intervenuta una delle ragioni di incompatibilità, incapacità o indegnità previste dai precedenti comma. Non possono essere nominati membri delle Commissioni, e, se nominati, debbono essere dichiarati decaduti dall'ufficio, coloro che notoriamente esercitano, per professione abituale, la funzione di assistenza e di rappresentanza dei contribuenti in vertenze di carattere tributario.

Non possono essere contemporaneamente membri della stessa Commissione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli e gli affini di primo grado.

Nessuno può far parte di più Commissioni censuarie.

I membri delle Commissioni censuarie devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio, o quello del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti, dei parenti od affini fino al terzo grado inclusivamente.

ART. 11.

La carica di componente le Commissioni censuarie è ufficio pubblico, che non può essere rifiutato da coloro che posseggono i requisiti richiesti dalla legge.

Sono tuttavia esonerati dall'incarico, a loro richiesta, i Senatori, i Consiglieri Nazionali, i funzionari dello Stato in attività di servizio, le persone impossibilitate ad esercitarlo per infermità e coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 12.

La comunicazione ufficiale della avvenuta nomina a componente delle Commissioni censuarie comunali e provinciali è fatta dall'intendente di finanza, mediante lettera in duplice esemplare di cui uno, firmato per ricevuta, deve essere restituito allo stesso intendente.

ART. 13.

S'intende che abbiano rifiutato l'incarico coloro che non rispondono, nel termine di quindici giorni, alla comunicazione ufficiale della loro nomina eseguita con le forme del precedente articolo, e coloro che, senza giustificato motivo, non intervengono ad alcuna delle tre prime adunanze della Commissione.

ART. 14.

Spetta all'intendente di finanza, sentito il presidente della Commissione, ed eseguite, nei casi indicati nell'articolo precedente, le opportune contestazioni agli interessati, di dichiarare la decadenza dei rifiutanti, e di provvedere o proporre per la loro sostituzione con le forme ordinarie.

Coloro che hanno rifiutato l'incarico, incorrono nella pena pecuniaria da lire 200 a lire 1000 applicabile con le norme stabilite dagli articoli 55 e 56 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

ART. 15.

Le spese per quanto occorre al funzionamento delle Commissioni censuarie provinciali sono a carico delle rispettive provincie, quelle per il funzionamento delle Commissioni censuarie comunali sono a carico dei rispettivi comuni.

ART. 16.

Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali, è dovuta per ciascun giorno di adunanza una indennità in misura di lire venticinque al lordo della ritenuta del doppio dodici per cento.

Tale indennità si computa per ciascun giorno di adunanza, anche se nella medesima giornata abbiano luogo più riunioni.

Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali che non risiedono nel luogo dove

si tengono le adunanze, sono dovute le seguenti indennità di viaggio e di soggiorno:

a) per i membri che sono funzionari dello Stato, quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni;

b) per i membri che non sono funzionari dello Stato, quelle spettanti ai funzionari dello Stato appartenenti al grado VI dell'ordinamento gerarchico.

Le stesse indennità spettano per le eventuali missioni che i membri delle Commissioni debbono compiere fuori del capoluogo di provincia, per l'espletamento degli incarichi attribuiti alle Commissioni.

La indennità di cui al primo comma non è cumulabile colla diaria di soggiorno fuori residenza.

ART. 17.

La Commissione censuaria centrale dura in funzione un triennio.

Il primo triennio ha inizio il 29 ottobre dell'anno successivo a quello di cessazione dello stato di guerra.

I membri della Commissione cessano di fare parte di essa al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ad eccezione del vice-presidente, nonché dei funzionari dello Stato, per l'eventuale periodo in cui prestino servizio presso le proprie Amministrazioni, oltre il suddetto limite.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, occorra sostituire uno dei membri della Commissione, chi surroga rimane in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il suo predecessore.

I componenti la Commissione censuaria centrale, possono essere riconfermati nella carica.

ART. 18.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto all'assegnazione di una indennità annua ai componenti la Commissione censuaria centrale in misura non eccedente la somma di lire seimila per i membri effettivi e di lire tremila per quelli supplenti.

Inoltre, agli stessi componenti che non risiedono a Roma e che non siano funzionari dello Stato, spettano le indennità di viaggio e di soggiorno che giusta le vigenti disposizioni competono ai funzionari dello Stato di grado IV. Le stesse indennità spettano per ogni giorno di permanenza fuori Roma per l'espletamento degli incarichi attribuiti alla Commissione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Ai funzionari dello Stato competono, invece, nei casi previsti dal precedente comma, le indennità di viaggio e di soggiorno fissate dalle vigenti disposizioni in relazione al loro grado gerarchico.

ART. 19.

La Commissione censuaria centrale corrisponde direttamente con la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e con quella delle imposte dirette, con gli Uffici dipendenti da dette direzioni generali, con le Commissioni censuarie provinciali e comunali, nonchè con qualunque altra autorità od ufficio.

TITOLO II.

COMPITI DELLE COMMISSIONI CENSUARIE E DEL COLLEGIO DEI PERITI.

ART. 20.

Le Commissioni censuarie comunali, su richiesta dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, devono prestare il loro concorso nelle operazioni di formazioni e di conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dai regolamenti per la esecuzione delle anzidette operazioni.

In materia di nuovo catasto terreni compete ad esse:

a) di esaminare ed approvare il prospetto delle qualità e classi dei terreni del proprio comune;

b) di decidere in prima istanza sui reclami dei possessori in merito alla intestazione, delimitazione, figura, estensione e classamento dei rispettivi beni, nonchè alle quote di ripartizione dell'estimo fra i compossessori, a titolo di promiscuità, di una stessa particella.

In materia di nuovo catasto edilizio urbano compete ad esse;

c) di esaminare ed approvare per il territorio del proprio comune, il quadro delle categorie e delle classi;

d) di decidere in prima istanza sui reclami dei possessori in merito al classamento ed alla consistenza delle singole unità immobiliari urbane, nonchè all'attribuzione della rendita catastale.

Tanto in materia di nuovo catasto terreni quanto in materia di nuovo catasto edilizio urbano, le Commissioni censuarie comunali hanno facoltà di presentare alla

Commissione censuaria provinciale reclami ed osservazioni sui prospetti delle tariffe relative al proprio comune.

ART. 21.

Le Commissioni censuarie provinciali:

a) esaminano ed approvano i prospetti delle tariffe per i terreni e per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria provincia;

b) decidono in prima istanza sulle controversie sorte fra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e le Commissioni censuarie comunali in materia di prospetti delle qualità e classi dei terreni e delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane;

c) decidono in appello sui reclami prodotti dai possessori contro le decisioni di prima istanza delle Commissioni censuarie comunali.

Le Commissioni censuarie provinciali si sostituiscono alle Commissioni censuarie comunali che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo.

ART. 22.

La Commissione censuaria centrale decide:

a) sui ricorsi inoltrati dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni, dei quadri delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane nonchè delle tariffe relative;

b) sui reclami delle Commissioni censuarie provinciali per erroneità di criteri seguiti dall'Amministrazione del Catasto e dei servizi tecnici erariali in singoli comuni e in singole zone nella esecuzione del classamento;

c) sui reclami dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per erroneità di criteri seguiti dalle Commissioni censuarie provinciali nelle loro decisioni relative a ricorsi dei singoli possessori in materia di classamento;

d) sui reclami dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle Commissioni censuarie provinciali e comunali ed anche di singoli possessori, per violazione di legge e per questioni di massima.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

È in facoltà della Commissione censuaria centrale di decidere anche nel merito delle questioni che hanno dato luogo a tali reclami, quando sorga conflitto di giurisdizione tra diverse Commissioni censuarie provinciali, ed in altri casi speciali a giudizio della stessa Commissione centrale.

La Commissione censuaria centrale si sostituisce alle Commissioni censuarie provinciali, che non adottano nei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo.

La Commissione censuaria centrale, inoltre, a richiesta del Ministro per le finanze o della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, dà parere sopra ogni questione concernente la formazione e la conservazione dei catasti.

ART. 23.

La risoluzione in via amministrativa di ogni altra controversia tra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ed i possessori, in materia di catasti terreni e di nuovo catasto edilizio urbano, è demandata in prima istanza alle Commissioni censuarie comunali ed in appello alle Commissioni censuarie provinciali. Contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali è ammesso ricorso alla Commissione censuaria centrale per violazione di legge o per questioni di massima.

Alle stesse Commissioni censuarie comunali e provinciali è pure demandata, rispettivamente in prima istanza ed in appello, la risoluzione in via amministrativa delle controversie tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti in materia di imposte sui terreni, sui fabbricati e sul reddito agrario. Nei casi contemplati dalla legge contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali è ammesso ricorso alla Commissione censuaria centrale.

Resta ferma la competenza delle Commissioni amministrative previste dal Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XVI, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, per le controversie in materia di indebito, errori e sgravi d'imposta nonché di esenzioni ed agevolazioni stabilite esclusivamente in rapporto alla persona dei soggetti.

Resta fermo il disposto dell'articolo 5, 2° comma, del Regio decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 571, convertito nella legge 23 giugno 1939-XVII, n. 916, in materia di ricorsi contro la decorrenza dei mag-

giori estimi derivanti dalle opere di bonifica.

Resta pure ferma la competenza delle Commissioni Amministrative per le imposte dirette nel caso delle revisioni del reddito dei fabbricati promosse dagli Uffici Distrettuali delle imposte dirette ai sensi degli articoli 23 e 24 del Regio decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652.

È mantenuta la competenza dell'autorità giudiziaria ai sensi della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, su ogni controversia che non si riferisca a semplice estimazione di redditi o a questioni di fatto.

ART. 24.

Sono compiti del Collegio dei periti:

- a) raccogliere e coordinare, in ufficio e sopralluogo, tutti gli elementi tecnici ed economici necessari alla Commissione censuaria centrale per le decisioni devolute e per l'adempimento di ogni altro compito attribuito;

- b) fornire ai relatori tutti i dati loro occorrenti, e coadiuvarli in quanto possa essere necessario;

- c) redigere il massimario della Commissione;

- d) esplicitare le funzioni di segreteria della Commissione.

TITOLO III.

FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI.

ART. 25.

Le Commissioni censuarie si riuniscono in seduta plenaria quando siano chiamate a decidere su ricorsi ad esse rinviati dalle singole Sezioni e quante volte il presidente lo ritenga opportuno per l'importanza delle controversie o per la necessità di adottare uniformi criteri di massima.

ART. 26.

In assenza del presidente assume tali funzioni il membro più anziano nella carica e in caso di parità di anzianità di carica il membro più anziano di età.

ART. 27.

Le Commissioni censuarie nonché le loro Sezioni non possono deliberare se non sono presenti almeno i tre quinti dei componenti le medesime.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

I membri supplenti devono intervenire alle adunanze e concorrono a formare il numero legale nell'assenza di membri effettivi. In tale caso hanno voto deliberativo.

I membri supplenti hanno del pari voto deliberativo quando sono relatori.

Le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Qualora taluno dei membri si astenga dal voto, il numero dei votanti è formato non tenendo conto dell'astensione.

Chi presiede esprime per ultimo il proprio voto.

ART. 28.

I membri effettivi e supplenti delle Commissioni censuarie comunali e provinciali, che senza darne avviso e senza giustificati motivi, non intervengono alle adunanze, ed impediscono con la loro assenza di poter deliberare per mancanza di numero, incorrono, ogni volta, nella pena pecuniaria da lire 50 a lire 200, applicabile con le norme stabilite dagli articoli 55 e 59 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

ART. 29.

Spetta all'intendente di finanza di sorvegliare l'andamento dei lavori delle Commissioni censuarie comunali e provinciali.

Quando le anzidette Commissioni non adempiono regolarmente ed in tempo debito al loro mandato, l'intendente di finanza e il Ministro per le finanze, rispettivamente, possono disporre lo scioglimento.

I commissari che escono d'ufficio in seguito allo scioglimento della Commissione non possono essere rieletti se non sia trascorso almeno un anno dalla data del decreto che ne ha disposto il decadimento.

ART. 30.

Quando un componente le Commissioni censuarie comunali o provinciali, senza giustificato motivo, rimane assente per più di cinque sedute consecutive, l'intendente, d'ufficio, o su proposta del Presidente, udite le ragioni dell'interessato, può dichiararne la decadenza se esso appartiene alla Commissione censuaria comunale, o proporre uguale provvedimento al Ministro per le finanze se appartiene alla Commissione censuaria provinciale.

ART. 31.

Alle adunanze delle Commissioni censuarie comunali e provinciali possono inter-

venire personalmente, od a mezzo di loro rappresentante, l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale, e il procuratore delle imposte, per fornire tutti i chiarimenti che siano necessari e per esporre alle Commissioni, in caso di ricorso, le controdeduzioni dell'Amministrazione finanziaria.

Dichiarata dal presidente chiusa la discussione, i rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria possono rimanere presenti alla votazione, ma non hanno però facoltà di interloquire.

ART. 32.

Per il funzionamento delle Commissioni censuarie e per il procedimento contenzioso avanti ad esse in materia d'imposte sono applicabili, in quanto non contrastino con le disposizioni dei precedenti articoli, le disposizioni contenute nei titoli II e III del Regio decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento delle Commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 33.

Sono abrogati:

l'articolo 1 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1507, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 6;

gli articoli 15 e 21 del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589 convertito nella legge 29 giugno 1939-XVII, n. 976;

l'articolo 14 del Regio decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939-XVII, n. 1249.

ART. 34.

Le Commissioni censuarie comunali e provinciali costituite anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, continueranno a funzionare nella loro attuale costituzione sino al 28 ottobre dell'anno successivo a quello di cessazione dello stato di guerra.

Alla sostituzione di membri nelle attuali Commissioni o alla ricostituzione di Commissioni che si rendessero necessarie prima di tale data si provvederà con le norme sancite dalla presente legge.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 35.

La Commissione censuaria centrale continuerà a funzionare nella sua attuale costituzione sino al 28 ottobre dell'anno successivo a quello di cessazione dello stato di guerra.

ART. 36.

Sino a quando non entrerà in vigore il nuovo catasto edilizio urbano la risoluzione in via amministrativa delle controversie in materia di imposta sui fabbricati continua ad essere demandata alle Commissioni amministrative previste dal Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1942-XX, n. 1163, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43. (2240)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 settembre 1942-XX, n. 1163, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1353, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43. ((2251))

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1353, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1942-XXI, n. 1404, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43. (2252)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 novembre 1942-XXI, n. 1404, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1942-XX, n. 1230, recante l'istituzione del monopolio di produzione e di vendita dello zucchero saccarinato. (2241)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 ottobre 1942-XX, n. 1230, recante istituzione del monopolio di produzione e di vendita dello zucchero saccarinato.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1942-XX, n. 1396, concernente concessione di un premio per il Ventennale al personale di ruolo o non di ruolo, coniugato oppure vedovo con prole minorenni, in servizio al 28 ottobre 1942-XX nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo. (2258)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 ottobre 1942-XX, n. 1396, concernente la concessione di un premio per il Ventennale al personale di ruolo o non di ruolo, coniugato, oppure vedovo con prole minorenni, in servizio al 28 ottobre 1942-XX, nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Convalidazione dei Regi decreti 3 luglio 1942-XX, n. 823; 24 luglio 1942-XX, n. 881; 24 agosto 1942-XX, n. 1138; 18 settembre 1942-XX, n. 1139; 26 settembre 1942-XX, n. 1170 e 18 ottobre 1942-XX, n. 1293, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43. (2243)

ARTICOLO UNICO.

Sono convalidati i Regi decreti 3 luglio 1942-XX, n. 823; 24 luglio 1942-XX, n. 881; 24 agosto 1942-XX, n. 1138; 18 settembre 1942-XX, n. 1139; 26 settembre 1942-XX, n. 1170 e 18 ottobre 1942-XX, n. 1293, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio 1942-43.

XXX^A LEGISLATURA. — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1942-XXI, n. 1343, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43, per esigenze dipendenti dalla guerra. (2248)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 novembre 1942-XXI, n. 1343, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per esigenze dipendenti dalla guerra.

Riconoscimento della qualità di famiglia numerosa alle famiglie con sei figli quando il padre sia caduto in guerra. (2250)

ART. 1.

Il godimento delle esenzioni ed agevolazioni tributarie accordate con la legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312 e con la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 224, è esteso alle vedove di guerra che abbiano a carico sei figli di nazionalità italiana, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica lo stato vedovile.

Il beneficio delle esenzioni concesse a' sensi del precedente comma è mantenuto ininterrottamente, anche se il numero dei figli divenga inferiore a sei, semprechè permanga lo stato vedovile, sino al 31 dicembre dell'anno in cui si compia il 28° anno dalla nascita del più anziano dei figli che concorre a formare il numero di sei a partire dall'ultimo nato.

Agli effetti dell'applicazione del Regio decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944, è da considerarsi numerosa la famiglia con non meno di sei figli, che si trovino nelle condizioni di cui ai commi precedenti, quando, oltre il padre caduto in guerra, manchi anche la madre.

ART. 2.

Le disposizioni dell'articolo 4, comma 2°, lettera a) della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 224, con cui si modifica l'articolo 16 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, numero 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, si applicano anche alle vedove di guerra che abbiano avuto sei figli.

ART. 3.

Le disposizioni della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, con cui si concedono ai capi di famiglia numerosa condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori, quelle della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 877, recante agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali, quelle dello statuto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, istituita col Regio decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 805, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2529, nonché quelle della legge 22 maggio 1939-XVII, n. 917, che istituisce una medaglia d'onore per le madri di famiglie numerose, si applicano anche alle vedove di guerra che abbiano sei figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra o per la causa nazionale.

ART. 4.

Il termine di tre mesi, previsto dall'articolo 4 del Regio decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che alla stessa data si trovano in condizione di fruire dei benefici previsti nell'articolo 1.

ART. 5.

Le vedove dei caduti per la causa nazionale sono equiparate, agli effetti della presente legge, alle vedove di guerra.

ART. 6.

Le disposizioni di questa legge non si applicano ai cittadini di razza ebraica.

ART. 7.

Le vedove che all'entrata in vigore della presente legge si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1 sono ammesse a godere delle esenzioni previste in detto articolo, con decorrenza dal 1° gennaio 1942-XX.

ART. 8.

Rimangono ferme le disposizioni contenute nelle leggi 14 giugno 1928-VI, n. 1312 e 20 marzo 1940-XVIII, n. 224, in quanto compatibili con quelle della presente legge, che entreranno in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1942-XXI, n. 1418, concernente la determinazione delle aliquote delle imposte e delle sovrimposte inerenti al reddito dei terreni in dipendenza della revisione generale degli estimi eseguita ai sensi del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, e norme di coordinamento. (2259)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 dicembre 1942-XXI n. 1418, concernente la determinazione delle aliquote delle imposte e delle sovrimposte inerenti al reddito dei terreni in dipendenza della revisione generale degli estimi eseguita ai sensi del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589 e norme di coordinamento, *con le seguenti modificazioni:*

All'articolo 6, comma quinto, è sostituito, il seguente:

Per l'omessa o la tardiva dichiarazione delle variazioni concernenti beni di nuova formazione o comunque non censiti, nonché delle variazioni delle colture che diano luogo ad aumenti di reddito, sono applicabili le sanzioni previste dal testo delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi in materia di imposte dirette approvato con Regio decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608.

All'articolo 13, l'ultimo comma è sostituito coi seguenti:

Il privilegio sancito dall'articolo 2771 del Codice civile non è frazionabile nei casi di diritti promiscui di godimento separatamente assoggettati all'imposta terreni ai sensi dell'articolo 7 del testo unico 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, delle leggi sul nuovo catasto.

Qualora l'esattore promuova l'espropriazione, è tenuto a notificare l'avviso d'asta a tutti i titolari di diritti promiscui di godimento inerenti al medesimo fondo e coloro che abbiano assolto il proprio debito d'imposta e relative sovrimposte, possono chie-

dere al Pretore la sospensione dell'esecuzione ed ottenere il consolidamento dei rimanenti diritti appartenenti al titolare inadempiente, mediante il pagamento di un prezzo equivalente a quello base di primo incanto dell'intero fondo, detratto l'importo del valore capitale dei propri diritti, determinato con gli stessi criteri adottati per calcolare il prezzo base medesimo.

All'articolo 21, è sostituito il seguente:

I proprietari o i possessori dei fondi concessi in affitto, i cui redditi, per l'articolo 5 del Regio decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, potranno chiedere lo sgravio dalla imposta sul reddito agrario ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento approvato con Regio decreto 11 luglio 1907, n. 560.

Qualora i redditi di cui al precedente comma non siano assoggettati alla imposta di ricchezza mobile, in quanto esenti per disposizione di legge, i proprietari o i possessori di fondi concessi in affitto potranno ottenere lo sgravio della imposta sui redditi agrarii, previa indicazione nominativa degli affittuari e del titolo all'esonero.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1942-XXI, n. 1477, che contiene facilitazioni per il pagamento degli assegni ai pensionati che cambiano residenza. (2260)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1942-XXI, n. 1477, che contiene facilitazioni per il pagamento degli assegni ai pensionati che cambiano residenza.